

MASSIMARIO

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

1998 - 2013



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

La presente raccolta di “*massime*” ha origine dalle decisioni assunte dal C.N.A.P.P.C. nell’ambito della propria attività giurisdizionale ex D.M. 10 novembre 1948 nel periodo dal 1997 al 2013 a seguito di reclami avverso elezioni dei Consigli degli Ordini o ricorsi presentati su provvedimenti disciplinari erogati dagli Ordini provinciali.

La massima è così composta:

- numero e data della decisione del C.N.A.P.P.C.
- voce di riferimento
- sentenza emessa
- indicazione dell’infrazione commessa o della fattispecie, a seconda dei casi
- massima della decisione del C.N.A.P.P.C..

Le massime sono in ordine cronologico, per numero e data di decisione.

Per una più agevole consultazione, per ogni massima è presente, nell’intestazione, una parte in grassetto, con la voce di riferimento, e di seguito l’indicazione della tipologia di infrazioni commesse o la fattispecie relativa ad aspetti procedurali od alle elezioni, a seconda dei casi.

Le voci di riferimento sono:

- Rapporti con l’Ordine: inadempienze relative alla inosservanza delle delibere, partecipazione a C.E.C., partecipazioni a concorsi diffidati;
- Esercizio della Professione: infrazioni relative alla firma di progetti, modalità di assegnazione incarichi, comportamenti scorretti;
- Rapporti con il Committente: infrazioni nei rapporti con il Committente;
- Rapporti con i Colleghi: subentri agli incarichi, mancato rispetto delle tariffe professionali, accaparramento della clientela;
- Procedure: definizione della corretta procedura nello svolgimento del procedimento disciplinare e nell’iter di presentazione dei ricorsi e/o reclami;
- Elezioni Consiglio dell’Ordine: reclami sulle elezioni dei Consigli degli Ordini provinciali.
- Iscrizioni: diniego, incompatibilità, trasferimento.

E’ stato altresì indicato, a fronte della impugnazione della sentenza del C.N.A.P.P.C. dinanzi alla Corte di Cassazione, l’esito di tale procedimento ed il numero della sentenza.

Le massime dal 1998 al 2006 sono state redatte dall’avv. Carlo Celani

Le massime dal 2007 al 2013 sono state redatte dall’avv. Marco Antonucci

La presente raccolta è stata realizzata con la supervisione del Presidente del Dipartimento Deontologia Professionale del C.N.A.P.P.C., arch. Raffaello Frasca.

ANNO 1998

DEC. N. 1/1998 (15 dicembre 1997)

Elezioni Consiglio dell'Ordine

Reclamo elezione Ordine: Notifica, definizione dei motivi, apertura seggio elettorale, date di convocazione.

(Respinge reclamo)

"Il reclamo avverso i risultati delle elezioni del Consiglio dell'Ordine deve essere notificato ai Consiglieri eletti, che rivestono la qualifica di controinteressati".

"Non sono ammissibili i motivi posti alla base del reclamo che siano vaghi e generici e non indichino puntualmente come l'annullamento di voti ritenuti viziati inficino l'esito delle elezioni".

"L'anticipata apertura del seggio elettorale non comporta invalidità dell'assemblea, poiché si tratta, anzi, di accadimento che consente una maggiore afferenza degli iscritti".

"L'art.3 del D. L.vo L.gt n.382/44 prevede espressamente che nell'avviso spedito agli iscritti per la convocazione dell'assemblea elettorale devono essere indicate tutte le date delle possibili votazioni, ivi compresa quella di ballottaggio".

DEC. N. 2/1998 (15 dicembre 1997)

Elezioni Consiglio dell'Ordine

Reclamo elezione Ordine : Richiesta di rinvio data di ballottaggio, difetto di giurisdizione

(Dichiara inammissibile il reclamo)

"Sfugge alla cognizione del Consiglio Nazionale, e non può essere considerato reclamo, l'istanza con cui alcuni iscritti richiedono un rinvio delle date fissate dall'Ordine per le votazioni di ballottaggio".

DEC. N. 3/1998 (15 dicembre 1997)

Esercizio della professione - Procedure

Cancellazione dall'Albo(avere svolto un'attività di progettazione assumendo incarichi dell'ing.suo coniuge e Direttore del.....)

Provvedimento disciplinare: natura immediatamente esecutiva

(Conferma sanzione disciplinare)

"Il ricorso al Consiglio Nazionale Architetti non ha di per sé effetti sospensivi dell'efficacia del provvedimento disciplinare impugnato. Solo all'esito dell'accoglimento, da parte del Consiglio medesimo, di apposita istanza cautelare, presentata dal ricorrente, è possibile sospendere l'efficacia di tale provvedimento".

DEC. N. 4/1998 (15 dicembre 1997)

Rapporti con l'Ordine - Procedure

Sospensione dall'Albo 30 giorni (aver partecipato ad una indagine esplorativa affidata dall'Ordine)

Procedimento disciplinare: Collegio perfetto, termini deposito delibera.

Ricorso: procura al difensore di fiducia

(Conferma sanzione disciplinare)

"Il professionista, al fine di farsi rappresentare nel giudizio avanti il CNA da un difensore tecnico, deve conferire una procura speciale ad litem nei modi e termini indicati dal Cpc, altrimenti egli si intende costituito personalmente".

"Il deposito della delibera con cui l'Ordine commina la sanzione disciplinare ad un proprio iscritto non è soggetto a termini di carattere perentorio, ancorché deve avvenire nel minor tempo possibile".

"Nella fase istruttoria e in quella deliberante di un procedimento disciplinare, il Consiglio dell'Ordine deve essere formato dagli stessi soggetti".

"Anche la produzione di una semplice relazione illustrativa dell'opera (ed anche in assenza di eventuali schizzi) costituisce progettazione di massima, come desumibile dall'art. 19 della Tariffa Professionale, e quindi attività professionale che deve essere condotta secondo il rispetto dei canoni di deontologia".

Cassazione

Ricorso proposto dal ricorrente

La Corte cassa la decisione e rinvia al Consiglio Nazionale.

(Sentenza n. 11135/99)

"In analogia con le norme del Codice di procedura penale, l'incolpato ha diritto di intervenire personalmente e di essere avvertito dell'udienza di trattazione, non potendo essere inviata tale comunicazione al solo difensore nominato, di cui è stata peraltro eccepita la nullità della procura"

DEC. N. 5/1998 (15 dicembre 1997)

Esercizio della professione - Procedure

Sospensione dall'Albo 6 mesi (firmato progetti redatti da altri).

Procedimento disciplinare: riferimento alle risultanze del procedimento penale

(Conferma sanzione disciplinare)

"Gli atti e le risultanze di un procedimento penale, ancorché non sia concluso, costituiscono per l'Ordine una notizia/informazione dell'avvenuta contestazione di fatti nei confronti dell'iscritto, che potrebbero rilevare sotto il profilo deontologico.

E solo quest'ultimo deve essere autonomamente valutato dall'Ordine in sede disciplinare."

"Costituisce illecito deontologico la sottoscrizione di progetti redatti da altri, anche per celare la carenza di competenza degli effettivi redattori,

senza che rilevi la circostanza che la sottoscrizione sia stata sollecitata da terzi."

DEC. N. 6/1998 (15 dicembre 1997)

Esercizio della professione

Cancellazione dall'Albo (in qualità di Assessore predisponere piano di lottizzazione e assumeva progettazione architettonica come libero professionista incaricato dalla A.C.)
(Conferma sanzione disciplinare)

"Non rileva il ruolo e la carica pubblicistica (nella specie Assessore all'Urbanistica) ricoperta dall'iscritto nel momento in cui viola le norme che disciplinano la deontologia della categoria cui appartiene. Anzi la veste pubblicistica avrebbe dovuto garantire una maggiore tutela della deontologia stessa."

DEC. N. 7/1998 (15 dicembre 1997)

Rapporti con i Colleghi - Procedure

Sospensione dall'Albo 2 mesi (emetteva fatture per servizi inesistenti a favore di un collega)

Procedimento disciplinare: riferimento alle risultanze del procedimento penale

(Conferma sanzione disciplinare)

"Il Consiglio dell'Ordine, nell'ambito del procedimento disciplinare, deve darsi carico puntualmente di valutare – nella sua complessità – la condotta tenuta dall'iscritto, senza riferirsi in via esclusiva alle risultanze del procedimento penale a carico di costui, che può costituire notizia/informazione dell'accadimento di fatti deontologicamente rilevanti."

Cassazione

Ricorso proposto dal ricorrente

La Corte rigetta. (Sentenza n. 7342/99)

DEC. N. 8/1998 (15 dicembre 1997)

Esercizio della professione

Sospensione dall'Albo 6 mesi (avrebbe dichiarato di aver firmato progetti senza averli mai fatti)

(Conferma sanzione disciplinare)

"La dissimulazione di attività illecita compiuta da terzi da parte di un architetto è una gravissima mancanza disciplinare, che deve essere sanzionata e repressa con ogni mezzo previsto dall'ordinamento. L'architetto, infatti, non può in alcun modo prestarsi a coprire nefandezze commesse da altri, se non violando il dovere di moralità che lo deve distinguere".

DEC. N. 9/1998 (24 marzo 1998)

Elezioni Consiglio dell'Ordine

Reclamo elezione Ordine: schede elettorali

(Accoglie e annulla elezioni di ballottaggio)

"Le schede elettorali devono contenere un numero di nominativi uguale a quello corrispondente al numero dei Consiglieri da eleggere, come previsto dall'art.2, comma primo, del D. Lgt. N.382/44 (cfr. Cassa. 19.12.91, n.13714)."

"Devono essere annullate le schede elettorali che contengano segni di manomissione apposti successivamente al voto, e non possono essere computate quelle contenenti casi di omonimia".

DEC. N. 10/1998 (27 febbraio 1998)

Esercizio della professione

Cancellazione dall'Albo (si è avvalso dei poteri e del prestigio inerenti la carica di Sindaco per trarne vantaggi personali di tipo economico)

(Conferma sanzione disciplinare)

"Gli atti e le risultanze di un procedimento penale, ancorché non sia concluso, costituiscono per l'Ordine una notizia/informazione dell'avvenuta contestazione di fatti nei confronti dell'iscritto, che potrebbero rilevare sotto il profilo deontologico.

E solo quest'ultimo deve essere autonomamente valutato dall'Ordine in sede disciplinare."

"Costituisce illecito deontologico la sottoscrizione di progetti redatti da altri, anche per celare la carenza di competenza degli effettivi redattori, senza che rilevi la circostanza che la sottoscrizione sia stata sollecitata da terzi."

"Non rileva il ruolo e la carica pubblicistica (nella specie Assessore all'Urbanistica) ricoperta dall'iscritto nel momento in cui viola le norme che disciplinano la deontologia della categoria cui appartiene. Anzi la veste pubblicistica avrebbe dovuto garantire una maggiore tutela della deontologia stessa."

(Sentenza conforme alla n. 5/1998 e n. 6/1998).

Cassazione

Ricorso proposto dal ricorrente

La Corte rigetta (Sentenza n. 11876/99)

DEC. N. 11/1998 (27 febbraio 1998)

Procedure

Procedimento disciplinare: Attivazione

(Respinge il ricorso)

"E' inammissibile il ricorso proposto per l'annullamento del provvedimento dell'Ordine di non luogo a procedere nei confronti di altro iscritto".

DEC. N. 12/1998 (27 febbraio 1998)
Procedure

Sospensione dall'Albo 5 mesi

Ordina l'esibizione in giudizio di atti e documenti utili per la decisione del ricorso e rimette in termini il ricorrente. (omessa in quanto istruttoria)

DEC. N. 13/1998 (24 marzo 1998)
Elezioni Consiglio dell'Ordine

Reclamo elezione Ordine: schede elettorali

(Accoglie e annulla elezioni di ballottaggio)

"Le schede elettorali devono contenere un numero di nominativi uguale a quello corrispondente al numero dei Consiglieri da eleggere, come previsto dall'art.2, comma primo, del D. Lgt. N.382/44 (cfr. Cassa. 19.12.91, n.13714)."

"Devono essere annullate le schede elettorali che contengano segni di manomissione apposti successivamente al voto, e non possono essere computate quelle contenenti casi di omonimia".

DEC. N. 14/1998 (27 febbraio 1998)
Esercizio della professione - Procedure

Cancellazione dall'Albo (ha svolto un ruolo attivo al fine di ottenere finanziamenti illeciti per sé e per il proprio partito politico)

Procedimento disciplinare: riferimento alle risultanze del procedimento penale

(Conferma sanzione disciplinare)

La sentenza contiene valutazioni pacifiche in tema di rilevanza della sentenza penale di patteggiamento ex art. 444 cpp nel procedimento disciplinare.

DEC. N. 15/1998 (27 febbraio 1998)
Esercizio della professione - Procedure

Cancellazione dall'Albo (nella sua qualità di progettista, in un appalto concorso ha promosso incontri con componenti della giuria per ottenere vantaggi per l'aggiudicazione dei lavori).

Procedimento disciplinare: riferimento alle risultanze del procedimento penale

(Conferma sanzione disciplinare)

"L'architetto viola la deontologia professionale e deve essere perciò adeguatamente sanzionato se, nella sua qualità di progettista di una impresa di costruzioni privata, in un appalto concorso, promuove incontri con componenti della giuria per ottenere un trattamento preferenziale per se stesso e il proprio committente per l'aggiudicazione dei lavori".

La sentenza contiene anche valutazioni pacifiche in materia di rilevanza della sentenza penale di patteggiamento ex art.444 cpp nel procedimento disciplinare.

Cassazione **Ricorso proposto dal ricorrente**
La Corte dichiara inammissibile.
(Sentenza n. 10891/99)

DEC. N. 16/1998 (27 febbraio 1998)
Rapporti con l'Ordine

Sospensione dall'Albo 3 giorni (faceva parte, per la terza volta, della C.E.C.)
(Riduce la sanzione disciplinare)

"Commette illecito deontologico l'iscritto che disattenda apertamente le delibere dell'Ordine e gli inviti rivoltigli dall'Ordine stesso volte a non consentire la conferma in una C.E.C. per tre volte consecutive".

"Le norme deontologiche si applicano a tutti gli iscritti, che le devono osservare, ancorché rivestano la qualifica di pubblico dipendente".

"L'ammissione delle proprie responsabilità e l'osservanza, seppure intempestiva, delle direttive dell'Ordine, ancorché non valgano di per sé ad escludere la colpa disciplinare, ne possono ridurre la gravità".

DEC. N. 17/1998 (27 febbraio 1998)
Rapporti con il Committente - Procedure

Sospensione dall'Albo per 15 gg. (violazione degli artt 2-17-27, redigeva un progetto esecutivo e relativa parcella mai commissionato, la parcella teneva conto di una volumetria doppia di quella autorizzabile ed altro)

Ricorso: occasionalità condotta sanzionata
(Riduce sanzione alla censura)

"Il lungo tempo trascorso dalla adozione del provvedimento disciplinare, durante il quale l'iscritto non sia stato coinvolto in altri procedimenti disciplinari, può far ritenere la condotta sanzionata come occasionale, e ciò può consentire una riduzione della sanzione da parte del Consiglio Nazionale Architetti, cui detto iscritto abbia fatto ricorso."

DEC. N. 18/1998 (27 febbraio 1998)
Rapporti con i Colleghi - Procedure

Censura (violazione art. 37, aver utilizzato un progetto altrui non ancora liquidato)
Procedimento disciplinare: Verbale, difensore di fiducia.
(Respinge il ricorso)

"Non sussiste un obbligo per l'Ordine di trascrivere dettagliatamente le tesi difensive esposte dall'incolpato in sede di audizione nel corso del procedimento disciplinare.

Esse, infatti, sono acquisite agli atti del procedimento e ne formano il fascicolo.

Il verbale dell'audizione non deve, quindi, riportare integralmente quanto esposto dall'incolpato, essendo sufficiente una breve e sintetica relazione".

"La presenza di un legale di fiducia dell'Ordine durante l'audizione dell'incolpato è circostanza riconosciuta sia all'Ordine che all'iscritto dai principi generali in materia di difesa personale, e assicurata dall'art.24 Cost."

"La questione relativa al mancato rilascio di copie richieste dall'incolpato nel corso del procedimento disciplinare afferisce a vicenda del tutto estranea a quella disciplinare, ovvero al diritto d'accesso alla documentazione del procedimento".

DEC. N. 19/1998

(21 aprile 1998)

Sospensione dall'Albo 2 mesi

Ordina l'esibizione in giudizio di atti e documenti utili per la decisione del ricorso e fissa nuova udienza di trattazione. (omessa in quanto istruttoria)

DEC. N. 20/1998

(21 aprile 1998)

Rapporti con il Committente - Procedure

Sospensione dall'Albo 5 mesi (essere stato a conoscenza

circa l'accordo per donazioni di danaro da parte del proprietario dell'area al fine di ottenere l'adozione della variante, e di avere consigliato il suo cliente di vincolare vari pagamenti alle varie fasi di approvazione della variante stessa in modo di avere garanzie che questi soldi venissero versati a buon fine).

Procedimento disciplinare: riferimento alle risultanze del procedimento penale

(Conferma sanzione disciplinare)

"Le risultanze definitive di un procedimento penale non assumono carattere pregiudiziale nell'ambito del procedimento disciplinare, dal momento che la valutazione dei fatti è diversamente operata dal Consiglio dell'Ordine rispetto al Giudice penale, poiché il primo deve verificare autonomamente se tali fatti costituiscono violazione della deontologia professionale".

DEC. N. 21/1998

(24 marzo 1998)

Rapporti con l'Ordine

Sospensione dall'Albo per 45 gg. (aver assunto da committenti

privati incarichi per lo svolgimento di pratiche edilizie quando aveva l'incarico di redigere la variante al PRG)

(Respinge il ricorso)

"E' deontologicamente scorretto e deve essere sanzionato il comportamento dell'architetto che abbia svolto, ancorché per un breve periodo, contemporaneamente incarichi per conto di un Ente locale e incarichi per conto di privati, quando questi ultimi debbono essere presentati per l'approvazione proprio a quello stesso Ente."

DEC. N. 22/1998 (24 marzo 1998)

Esercizio della professione

Censura (per aver compilato una pratica per la richiesta di finanziamento alla Regione in maniera equivoca e impropria.)
(Respinge il ricorso)

"La deontologia professionale impone chiarezza e estremo rigore nella compilazione degli elaborati progettuali, tale da non poter indurre in equivoco i terzi (nella specie non era stato indicato in maniera sufficientemente chiara quali fossero i compiti effettivamente compiuti dal progettista."

DEC. N. 23/1998 (24 marzo 1998)

Esercizio della professione – Rapporti con i Colleghi

Censura (violazione artt. 39 e 40 in quanto avrebbe redatto il proprio curriculum professionale in maniera non chiara ed equivoca).
(Respinge il ricorso)

"E' scorretto e deontologicamente censurabile il comportamento di un iscritto che abbia pubblicizzato il proprio curriculum professionale redatto in maniera non puntuale e recante omissioni dei nominativi dei colleghi con cui egli ha collaborato, o citandone solo alcuni. Si tratta, nella specie, di inosservanza delle disposizioni che impongono la massima correttezza tra colleghi, in particolare nell'ambito dello svolgimento di attività in comune, e nei confronti della committenza."

DEC. N. 24/1998 (24 marzo 1998)

Procedure

Ricorso: decorrenza dei termini
(Dichiara irricevibile il ricorso)

"E' irricevibile il ricorso presentato oltre i 30 giorni previsti dall'art. 4 del D.M. 10.11.1948, decorrenti, nella specie, dalla notifica del provvedimento impugnato all'iscritto"

DEC. N. 25/1998 (24 marzo 1998)

Rapporti con l'Ordine - Procedure

Sospensione dall'Albo per 10 gg. (partecipazione ad un concorso diffidato)

Procedimento disciplinare: vigenza, applicabilità ed efficacia disposizioni deontologiche, contestazione addebiti
(Riduce la sanzione)

"La partecipazione a procedure concorsuali diffidate dall'Ordine, o dal CNA, è considerata manifestazione di una condotta non conforme ai principi deontologici sanciti dall'art. 50 delle disposizioni deontologiche e, più in generale, dei principi che impongono all'iscritto di osservare le

prescrizioni del proprio Ordine di appartenenza (ovviamente, quando queste siano legittime)".

"La vigenza, l'applicabilità e l'efficacia delle disposizioni deontologiche avviene dal momento in cui esse sono adottate dal CNA, e non è necessario un formale recepimento, né pubblicazione, da parte dell'Ordine".

"La contestazione degli addebiti non deve essere fatta con riferimento al numero degli articoli delle disposizioni deontologiche che si intendono violate, bensì con riferimento ai fatti accaduti, così da consentire all'incolpato di predisporre una adeguata difesa".

DEC. N. 26/1998 (24 marzo 1998)

Rapporti con l'Ordine - Procedure

Sospensione dall'Albo per 10 gg.

(Riduce la sanzione)

"La partecipazione a procedure concorsuali diffidate dall'Ordine, o dal CNA, è considerata manifestazione di una condotta non conforme ai principi deontologici sanciti dall'art. 50 delle disposizioni deontologiche e, più in generale, dei principi che impongono all'iscritto di osservare le prescrizioni del proprio Ordine di appartenenza (ovviamente, quando queste siano legittime)".

"La vigenza, l'applicabilità e l'efficacia delle disposizioni deontologiche avviene dal momento in cui esse sono adottate dal CNA, e non è necessario un formale recepimento, né pubblicazione, da parte dell'Ordine".

"La contestazione degli addebiti non deve essere fatta con riferimento al numero degli articoli delle disposizioni deontologiche che si intendono violate, bensì con riferimento ai fatti accaduti, così da consentire all'incolpato di predisporre una adeguata difesa".

(Massima conforme alla decisione n. 25/1998)

DEC. N. 27/1998 (24 marzo 1998)

Rapporti con l'Ordine - Procedure

Sospensione dall'Albo per 10 gg.

(Riduce la sanzione)

"La partecipazione a procedure concorsuali diffidate dall'Ordine, o dal CNA, è considerata manifestazione di una condotta non conforme ai principi deontologici sanciti dall'art. 50 delle disposizioni deontologiche e, più in generale, dei principi che impongono all'iscritto di osservare le prescrizioni del proprio Ordine di appartenenza (ovviamente, quando queste siano legittime)".

"La vigenza, l'applicabilità e l'efficacia delle disposizioni deontologiche avviene dal momento in cui esse sono adottate dal CNA, e non è

necessario un formale recepimento, né pubblicazione, da parte dell'Ordine".

"La contestazione degli addebiti non deve essere fatta con riferimento al numero degli articoli delle disposizioni deontologiche che si intendono violate, bensì con riferimento ai fatti accaduti, così da consentire all'incolpato di predisporre una adeguata difesa".

(Massima conforme alla decisione n. 25/1998 e 26/1998)

DEC. N. 28/1998 (21 aprile 1998)

Rapporti con l'Ordine - Procedure

Cancellazione dall'Albo (violazione artt. 1-4-9-14-15-17-42-43)

Distanza fra sede di Ordini e riferimento alle risultanze del provvedimento penale

(Riduce sanzione disciplinare alla sospensione per mesi sei)

"La distanza fra Ordini ai fini della applicazione dell'art. 49 del R.D. n. 2537/25 per la verifica dell'Ordine viciniore deve essere valutata dall'Ordine rimettente secondo i seguenti criteri: distanza geografica, facilità di raggiungimento, viabilità, etc., ovvero secondo una scelta di natura discrezionale che può essere sindacata solo per macroscopica illogicità nei termini e nei modi previsti dall'art. 49 medesimo."

"Ai fini della adozione del provvedimento disciplinare, l'Ordine può far riferimento alle risultanze del procedimento penale a carico dell'incolpato, ancorché concluso con sentenza di assoluzione, ad articoli di stampa, purché le valutazioni disciplinari siano autonome e rilevanti sotto il profilo squisitamente deontologico."

Cassazione

Ricorso proposto dal ricorrente

La Corte rigetta.

(Sentenza n. 12837/99)

DEC. n. 29/1998 (23 giugno 1998)

Rapporti con l'Ordine

Sospensione a tempo indeterminato (mancato versamento dei contributi associativi).

(Dichiara cessata la materia del contendere)

DEC. N. 30/1998 (23 giugno 1998)

Rapporti con i Colleghi - Procedure

Avvertimento (aver assunto un incarico, già svolto da altro collega, ma non saldato dal committente).

Procedimento disciplinare: Audizione dell'incolpato

(Accoglie il ricorso)

"La violazione dell'art.44 del R.D. n.2537/25 comporta la nullità del provvedimento disciplinare, poiché l'iscritto non viene sentito dall'Ordine, prima dell'apertura del relativo procedimento disciplinare, con violazione delle

norme poste dall'Ordinamento professionale a tutela delle garanzie riconosciute all'iscritto di potersi difendere e partecipare al procedimento medesimo".

DEC. N. 31/1998 (23 giugno 1998)

Esercizio della professione

Censura (apposto la propria firma e timbro professionale congiuntamente a quella di un geometra)
(Respinge il ricorso)

"Non tenere un rapporto professionalmente corretto con la committenza e abbinare la propria firma a quella di tecnico non competente costituiscono condotte reprimibili e da sempre ritenute non conformi alla deontologia".

DEC. N. 32/1998 (23 giugno 1998)

Rapporti con i Colleghi

Sospensione dall'Albo per 10 gg. (partecipato ad un concorso che prevedeva la possibilità di una prestazione a titolo gratuito, nel caso in cui il committente, ente pubblico, non fosse stato in grado di reperire i fondi.)
(Respinge il ricorso)

"Risulta la violazione della deontologia professionale, laddove essa impone agli architetti di non assumere incarichi, non retribuiti, che darebbero luogo ad un'illecita concorrenza nei confronti dei colleghi (salvo non sussistano particolari ipotesi che consentirebbero di accettare un incarico gratuito). Né vale a giustificare il comportamento dell'iscritto la possibilità di un futuro e incerto rimborso spese nel caso di finanziamento del progetto. Il principio deontologico deve essere osservato e non può essere posto nel nulla da una determinazione del committente".

DEC. N. 33/1998 (23 giugno 1998)

Rapporti con i Colleghi

Censura (svolto prestazioni professionali a titolo gratuito).
(Respinge il ricorso)

"Risulta la violazione della deontologia professionale, laddove essa impone agli architetti di non assumere incarichi, non retribuiti, che darebbero luogo ad un'illecita concorrenza nei confronti dei colleghi (salvo non sussistano particolari ipotesi che consentirebbero di accettare un incarico gratuito). Né vale a giustificare il comportamento dell'iscritto la possibilità di un futuro e incerto rimborso spese nel caso di finanziamento del progetto. Il principio deontologico deve essere osservato e non può essere posto nel nulla da una determinazione del committente".

(Massima conforme alla decisione n. 32/1998)

DEC. N. 34/1998 (22 ottobre 1998)

Procedure

Giurisdizione CNA: caso estraneo a provvedimento disciplinare
(liquidazione parcella)
(Dichiara inammissibile il ricorso)

"E' inammissibile il ricorso proposto al CNA avverso atti e provvedimenti adottati dall'Ordine in materia di liquidazione di parcella e, in generale, di tariffe professionali".

DEC. N. 35/1998 (22 ottobre 1998)
Procedure

Giurisdizione CNA: caso estraneo a provvedimento disciplinare
(liquidazione parcella)
(Dichiara inammissibile il ricorso)
"Il Consiglio Nazionale Architetti non può conoscere di fatti e circostanze afferenti la richiesta di vidimazione di parcella, che attengono a procedimenti e provvedimenti che sfuggono alla competenza di tale organo giudicante".

DEC. N. 36/1998 (22 ottobre 1998)
Procedure

Giurisdizione CNA: caso estraneo a provvedimento disciplinare
(liquidazione parcella)
(Dichiara inammissibile il ricorso)

"Il Consiglio Nazionale Architetti non può conoscere di fatti e circostanze afferenti la richiesta di vidimazione di parcella, che attengono a procedimenti e provvedimenti che sfuggono alla competenza di tale organo giudicante".

DEC. N. 37/1998 (22 ottobre 1998)
Rapporti con i Colleghi

Censura (apprezzamenti denigratori nei confronti di colleghi)
(Accoglie il ricorso)

"Qualora, nel corso del procedimento disciplinare, prima dell'adozione della sanzione, l'incolpato chiarisca con i colleghi interessati ogni questione relativa al contenuto di frasi ritenute offensive, e che pertanto risultino formalmente e inequivocabilmente chiarite le rispettive posizioni, sono da ritenere cessate le ragioni che avevano dato luogo all'esposto dei colleghi medesimi".

DEC. N. 38/1998 (22 ottobre 1998)
Rapporti con l'Ordine - Rapporti con i Colleghi - Procedure

Sospensione dall'Albo per 2 mesi (violazione artt.1-4-10-53 quale componente del Consiglio dell'Ordine, non avrebbe osservato il dovere di riservatezza)

Procedimento disciplinare: contestazione addebiti

Ricorso: inammissibilità motivi

(Riduce la sanzione impugnata alla censura)

"Nell'ambito del procedimento disciplinare, anche a carico di architetti, vi deve essere una esatta corrispondenza tra gli addebiti contestati all'incolpato con l'atto di apertura del procedimento medesimo e quelli che poi vengono valutati ai fini dell'adozione della delibera di irrogazione della sanzione".

"Il professionista che, quale componente del Consiglio dell'Ordine, non abbia osservato il dovere di riservatezza circa fatti che hanno condizionato l'assemblea tra gli iscritti, in danno di collega, pone in essere un comportamento non leale".

"Il motivo contenuto in una memoria difensiva deve essere dichiarato inammissibile, allorquando esso sia nuovo e contenuto soltanto in detta memoria e non notificato nei termini di proposizione del ricorso".

DEC. N. 39/1998 (22 ottobre 1998)
Rapporti con l'Ordine - Procedure

Censura (aver assunto toni pesantemente offensivi nei confronti del Consiglio e della Commissione Parcelle)

Procedimento disciplinare: annullamento precedente procedimento disciplinare, collegio giudicante, verbale

(Respinge il ricorso)

"Non è dato parlare di "litispendenza" nel caso in cui un precedente procedimento disciplinare non si sia mai concluso e sia stato anzi annullato prima dell'adozione del successivo provvedimento disciplinare di cui si chiede l'annullamento al CNA".

"Non comporta alcun vizio del procedimento disciplinare la presenza nel collegio giudicante di uno dei Consiglieri che hanno provveduto alla audizione dell'incolpato"

"Attraverso le registrazioni complete delle sedute disciplinari si assolve correttamente alla verbalizzazione dello svolgimento del procedimento disciplinare".

DEC. N. 40/1998 (22 ottobre 1998)
Rapporti con il Committente - Rapporti con i Colleghi

Sospensione dall'Albo per tre mesi (rapporti di parentela che agevolano l'assegnazione di incarichi)

(Respinge il ricorso)

"Costituisce illecito deontologicamente rilevante e sanzionabile la violazione delle disposizioni che impongono la massima trasparenza in occasione dell'assegnazione degli incarichi, che non può in alcun modo essere agevolata da rapporti di parentela.

Inoltre, non è corretto percepire prestazioni patrimoniali da parte di colleghi ai quali si richiedono illeciti versamenti in cambio di promesse di lavoro o, addirittura, a seguito di minacce di interruzione di incarichi conferiti"

DEC. N. 41/1998 (22 ottobre 1998)
Elezioni Consiglio dell'Ordine

Reclamo elezione Ordine: notifica reclamo.
(Respinge e conferma proclamazione eletti)

"Deve essere dichiarata l'inammissibilità del reclamo che non sia stato notificato ad almeno uno dei nuovi Consiglieri eletti, che ricoprono la veste di controinteressati nel giudizio instaurato".

"Il periodo di 15 giorni per le elezioni di rinnovo, previsto dall'art.3 del D. L.vo Lgt., deve intendersi privo di natura perentoria".

ANNO 1999

DEC. N. 1/1999 (26 gennaio 1999)

Rapporti con l'Ordine – Procedure - Iscrizioni

Provvedimento disciplinare: Natura immediatamente esecutiva

Diniego reinscrizione Albo

(Respinge il ricorso)

"Il provvedimento disciplinare deliberato dal Consiglio dell'Ordine nei confronti degli iscritti ha natura immediatamente esecutiva, e il ricorso avanti il Consiglio Nazionale non comporta di per sé la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, che si può realizzare solo se il ricorrente formula separate istanza di sospensione e se essa sia altresì accolta.

Altrimenti, è l'Ordine deliberante che può munire il proprio provvedimento disciplinare di una clausola sospensiva, nel caso in cui lo stesso sia impugnato e fino all'esito del relativo procedimento giurisdizionale.

In tale caso, a nulla vale la circostanza per cui l'iscritto abbia dato spontaneamente esecuzione alla sanzione disciplinare".

"Nulla rileva il fatto che il ricorrente abbia interrotto la prosecuzione di alcuni incarichi professionali subito dopo la cancellazione disposta con il provvedimento disciplinare nel caso in cui l'interruzione non risulta portata a conoscenza dell'Ordine, né questo ne abbia mai riconosciuto la validità, né sia dato sapere se si sia trattato di rinuncia totale o solo parziale ad alcuni incarichi, né, infine, si sia a conoscenza di eventuali incarichi accettati dopo la rinuncia in argomento".

DEC. N. 2/1999 (26 gennaio 1999)

Rapporti con l'Ordine - Procedure

Cancellazione dall'Albo (per mancanza del godimento dei diritti civili)

Fallimento: provvedimento non disciplinare, comunicazione avvio non dovuta

(Respinge il ricorso)

"La cancellazione dall'Albo degli Architetti a seguito di sentenza dichiarativa di fallimento dell'iscritto non presuppone una preventiva comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento di cancellazione, poiché non si tratta di provvedimento di natura disciplinare, e non si devono, quindi, osservare le regole previste dall'Ordinamento professionale per la tutela del diritto dell'incolpato di comportamenti contrari alla deontologia".

"Il procedimento diretto alla cancellazione dell'architetto a seguito di fallimento, per le incapacità automaticamente derivanti da questo, deve considerarsi caratterizzato da particolari esigenze di celerità e, quindi, rientra tra quelli per i quali, ai sensi del comma 2 del citato art. 7, in deroga a quanto disposto dal comma 1, la comunicazione dell'avvio non è dovuta (cfr. Cass. SS.UU. 25 settembre 1997, n. 9432)".

"Il sistema di cui all'art. 7 del R.D. n. 2537/25 non può ritenersi incompatibile con i principi costituzionali poiché appare corretto prevedere la decadenza

automatica dall'Albo, la cui iscrizione autorizza l'iscritto all'esercizio della professione, come conseguenza della perdita di un requisito necessario per l'accesso e la permanenza nell'Albo medesimo.

Sul punto si è espressa già la Corte Costituzionale (sent. 2/99, che richiama sent. 226/97 e 297/93) e non si ravvisano motivi sufficienti, fondati e ammissibili, per sollevare una questione di costituzionalità già risolta dalla Consulta".

Cassazione **Ricorso proposto dal ricorrente**
La Corte rigetta.
(Sentenza n. 00068/02)

DEC. N. 3/1999 (26 gennaio 1999)
Rapporti con l'Ordine
Sospensione per morosità
(Dichiara cessata la materia del contendere)

DEC. N. 4/1999 (26 gennaio 1999)
Procedure
Procedimento disciplinare: Relatore, prescrizione, nullità, patteggiamento in procedimento penale, data di decorrenza della sanzione.
(Respinge il ricorso)

"Nel corso dell'udienza preliminare all'avvio del procedimento disciplinare la relazione può essere svolta dal Presidente, anche tramite altro Consigliere. Si tratta non soltanto di prassi ormai consolidata nell'ambito della celebrazione dei procedimenti disciplinari, ma di modalità procedurale che discende dalla possibilità per il Presidente di farsi assistere nella fase istruttoria da altro Consigliere, che non è figura autonoma di fronte al Consiglio ma è "coadiutore del Presidente", con ciò intendendosi la sussistenza di un rapporto esclusivo di assistenza facente capo all'ufficio e alla funzione di Presidenza: dunque il rapporto del coadiutore è pur sempre rapporto dell'ufficio di Presidenza".

"L'art. 44 R.D. non pone limiti alla modalità di estensione e al contenuto del rapporto del Presidente, che svolge di fatto funzione inquirente, limitando l'accertamento sulla sussistenza di motivi a giudizio disciplinare alla susseguente fase di esame della fattispecie da parte del Consiglio".

"Non esiste un termine prescrizionale dell'azione disciplinare nei confronti di professionisti i cui Ordinamenti non lo prevedano, come nel caso del R.D. 2537/25".

"Tra gli elementi essenziali la cui mancanza o incompletezza determina la nullità della Sentenza a norma dell'art.546 terzo comma c.p.p. non è previsto il capo di imputazione posto che l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all'imputato ben possono desumersi dal complessivo contenuto della decisione".

"La sentenza ex art. 444 c.p.p. ben può formare oggetto di valutazione da parte dell'Ordine, specie quando vi sia stata in sede penale ammissione di fatti da parte del professionista (tra le ultime cfr. Cass. SS.UU. 9 luglio 1997 n. 6223).

Ovviamente l'Ordine formerà il proprio convincimento in maniera autonoma e secondo criteri propri della deontologia degli architetti.

Ma la sentenza di patteggiamento non può non costituire un valido e ineludibile riferimento per l'Ordine al fine di chiarire la condotta del professionista coinvolto in un procedimento penale conclusosi con l'applicazione di detta sentenza".

"Dalla data in cui l'Ordine intende far decorrere la sanzione disciplinare deve essere computato il termine di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, sul quale non incide il giudizio di impugnazione, salvo il Consiglio Nazionale adito non ritenga di accogliere l'istanza di sospensione del ricorrente".

Cassazione

Ricorso proposto dal ricorrente

**La Corte cassa alcuni motivi di ricorso, ne assorbe altri, ne accoglie uno e rinvia al Consiglio Nazionale.
(Sentenza n. 10125/00)**

"Nel corso dell'udienza preliminare all'avvio del procedimento disciplinare la relazione può essere svolta dal Presidente, anche tramite altro Consigliere, che non è figura autonoma di fronte al Consiglio ma è "coadiutore del Presidente", con ciò intendendosi la sussistenza di un rapporto esclusivo di assistenza facente capo all'ufficio e alla funzione di Presidenza: dunque il rapporto del coadiutore è pur sempre rapporto dell'ufficio di Presidenza".

"L'art. 44 R.D. non pone limiti alla modalità di estensione e al contenuto del rapporto del Presidente, che svolge di fatto funzione inquirente, limitando l'accertamento sulla sussistenza di motivi a giudizio disciplinare alla susseguente fase di esame della fattispecie da parte del Consiglio con cognizione sommaria, ed in tale fase è comunque inevitabile una anticipazione del giudizio, funzionale all'apertura del procedimento disciplinare stesso".

"La tutela del contraddittorio nei confronti del professionista sottoposto a procedimento disciplinare richiede una contestazione dell'addebito e la comunicazione di una incolpazione che gli consenta di approntare una difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta professionale a fini disciplinari"

DEC. N. 5/1999 (9 marzo 1999)
Elezioni Consiglio dell'Ordine

Reclamo elezione Ordine: decorrenza dei termini e notifica
(Dichiara il reclamo irricevibile e inammissibile)

"E' irricevibile il reclamo presentato oltre il termine di 10 giorni decorrente dalla proclamazione degli eletti, ovvero oltre il termine previsto dall'art.6 del D. L.vo Lgt. 23 novembre 1944, n.382".

"Deve essere eccepita l'inammissibilità del reclamo per non essere stato notificato ad alcuno uno dei Consiglieri eletti, che ricoprono la veste di controinteressati nel giudizio instaurato e nei confronti dei quali deve essere instaurato un regolare contraddittorio".

DEC. N. 6/1999 (9 marzo 1999)

Elezioni Consiglio dell'Ordine

Reclamo elezione Ordine

(Dichiara il reclamo irricevibile e inammissibile)

"E' irricevibile il reclamo presentato oltre il termine di 10 giorni decorrente dalla proclamazione degli eletti, ovvero oltre il termine previsto dall'art.6 del D. L.vo Lgt. 23 novembre 1944, n.382".

"Deve essere eccepita l'inammissibilità del reclamo per non essere stato notificato ad alcuno uno dei Consiglieri eletti, che ricoprono la veste di controinteressati nel giudizio instaurato e nei confronti dei quali deve essere instaurato un regolare contraddittorio".

(Massima conforme alla decisione n. 5/1999).

DEC. N. 7/1999 (9 marzo 1999)

Esercizio della professione

Sospensione dall'Albo per sei mesi (l'irreperibilità in ordine a opere edili da eseguirsi)

(Respinge il ricorso)

"Le norme deontologiche impongono all'iscritto di definire esplicitamente i contenuti e i termini dell'incarico ricevuto per non incorrere nella violazione dell'art.14 delle norme medesime".

DEC. N. 8/1999 (9 marzo 1999)

Rapporti con l'Ordine

Sospensione dall'Albo per tre mesi (gravi inadempienze contrattuali nei confronti del committente)

(Respinge il ricorso)

"Commette illecito deontologicamente rilevante l'iscritto che nel corso dell'esecuzione del contratto stipulato con la committenza ometta di richiedere le prescritte autorizzazioni di sua competenza e sulle quali la committenza aveva fatto affidamento.

Ulteriore elemento di scorrettezza deontologica è rilevabile dalla assenza durante lo svolgimento del procedimento disciplinare, nonostante i ripetuti inviti a comparire per essere sentito in merito ai fatti contestati".

DEC. N. 9/1999 (9 marzo 1999)

Rapporti con l'Ordine - Rapporti con i Colleghi

Cancellazione dall'Albo (accettazione dell'incarico della D.L. senza informare colleghi che già avevano l'incarico scritto)
(Respinge il ricorso)

"La condotta dell'iscritto deve essere anche valutata alla luce del suo complessivo comportamento, nel caso in cui si rilevi recidività, la quale è oltremodo disdicevole per la categoria".

"Serio elemento di scorrettezza deontologica del comportamento del ricorrente è rilevabile dalla sua totale assenza durante lo svolgimento del procedimento disciplinare, nonostante i ripetuti inviti a comparire per essere sentito in merito ai fatti contestati".

DEC. N. 10/1999 (18 maggio 1999)

Elezioni Consiglio dell'Ordine

Reclamo elezione Ordine

(Dichiara il reclamo irricevibile e inammissibile)

"E' irricevibile il reclamo presentato oltre il termine di 10 giorni decorrente dalla proclamazione degli eletti, ovvero oltre il termine previsto dall'art.6 del D. L.vo Lgt. 23 novembre 1944, n.382".

"Deve essere eccepita l'inammissibilità del reclamo per non essere stato notificato ad alcuno uno dei Consiglieri eletti, che ricoprono la veste di controinteressati nel giudizio instaurato e nei confronti dei quali deve essere instaurato un regolare contraddittorio".

(Massima conforme alla decisione n. 5/1999).

DEC. N. 11/1999 (18 maggio 1999)

Elezioni Consiglio dell'Ordine

Reclamo elezione Ordine

(Dichiara il reclamo irricevibile e inammissibile)

"E' irricevibile il reclamo presentato oltre il termine di 10 giorni decorrente dalla proclamazione degli eletti, ovvero oltre il termine previsto dall'art.6 del D. L.vo Lgt. 23 novembre 1944, n.382".

"Deve essere eccepita l'inammissibilità del reclamo per non essere stato notificato ad alcuno uno dei Consiglieri eletti, che ricoprono la veste di controinteressati nel giudizio instaurato e nei confronti dei quali deve essere instaurato un regolare contraddittorio".

(Massima conforme alla decisione n. 5/1999).

DEC. N. 12/1999 (18 maggio 1999)

Elezioni Consiglio dell'Ordine

Reclamo elezione Ordine: Notifica reclamo.
(Dichiara il reclamo irricevibile e inammissibile)

"Deve essere eccepita l'inammissibilità del reclamo per non essere stato notificato ad almeno uno dei Consiglieri eletti, che ricoprono la veste di controinteressati nel giudizio instaurato e nei confronti dei quali deve essere instaurato un regolare contraddittorio.

Il reclamo deve essere presentato, a pena di irricevibilità, direttamente al CNA, e non già al Ministero della Giustizia, come stabilito dall'art.6 del D. L.vo Lgt. 23 novembre 1944 n.382".

DEC. N. 13/1999 (18 maggio 1999)
Elezioni Consiglio dell'Ordine

Reclamo elezione Ordine: operazioni elettorali
(Rigetta il reclamo)

"L'affissione di un comunicato ai colleghi non influisce sulla posizione del reclamante, né può costituire motivo di nullità delle elezioni.

Infatti, ancorché trattasi di fatto non particolarmente condivisibile, l'affissione della comunicazione non è sanzionabile con la nullità, che è l'unico motivo che può informare i risultati delle elezioni, dovendosi considerare simile accadimento come una mera irregolarità, che non ha impedito la valida e libera scelta degli elettori.

In altre parole, nella specie, non risulta una inosservanza della disciplina delle operazioni elettorali sanzionata con la nullità dall'Ordinamento, in presenza della quale soltanto il Consiglio Nazionale è legittimato a dichiarare la nullità delle elezioni (cfr. Cass. SS.UU. 27 luglio 1998 n. 7344)".

DEC. N. 14/1999 (18 maggio 1999)
Elezioni Consiglio dell'Ordine

Reclamo elezione Ordine
(Rigetta il reclamo)

"L'affissione di un comunicato ai colleghi non influisce sulla posizione del reclamante, né può costituire motivo di nullità delle elezioni.

Infatti, ancorché trattasi di fatto non particolarmente condivisibile, l'affissione della comunicazione non è sanzionabile con la nullità, che è l'unico motivo che può informare i risultati delle elezioni, dovendosi considerare simile accadimento come una mera irregolarità, che non ha impedito la valida e libera scelta degli elettori.

In altre parole, nella specie, non risulta una inosservanza della disciplina delle operazioni elettorali sanzionata con la nullità dall'Ordinamento, in presenza della quale soltanto il Consiglio Nazionale è legittimato a dichiarare la nullità delle elezioni (cfr. Cass. SS.UU. 27 luglio 1998 n. 7344)".

(Massima conforme alla decisione n. 13/1999). Vedi pag. 345

DEC. N. 15/1999 (26 ottobre 1999)
Elezioni Consiglio dell'Ordine

Reclamo elezione Ordine

(Prende atto della rinuncia al reclamo da parte del ricorrente)

DEC. N. 16/1999 (26 ottobre 1999)

Rapporti con i Colleghi - Procedure

Avvertimento (atteggiamenti riprovevoli nei confronti di un collega).

Procedimento disciplinare: Audizione dell'incolpato

(Accoglie il ricorso)

"E' nullo il procedimento disciplinare, e perciò il conseguente provvedimento, adottato in violazione dell'art.44 del R.D. n.2537/25, che prescrive la personale audizione dell'incolpato in merito alle infrazioni contestate prima dell'apertura del procedimento disciplinare, a tutela delle garanzie riconosciute all'iscritto di potersi difendere e partecipare al procedimento medesimo".

DEC. N. 17/1999 (26 ottobre 1999)

Rapporti con i Colleghi - Procedure

Censura

Ricorso: acquisizione documenti istruttori

(Respinge il ricorso)

"Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine (e del CNA) non devono essere adottate da tutti i componenti, bensì soltanto dalla maggioranza degli stessi. Simile principio è applicabile senz'altro ai procedimenti disciplinari".

"Ai procedimenti disciplinari davanti l'Ordine non si applicano le norme del c.p.p.".

"L'Ordine è organo di carattere amministrativo e, quindi, i propri provvedimenti non debbono necessariamente essere deliberati dagli stessi componenti che hanno partecipato alle varie fasi del procedimento (nella specie disciplinare) conclusosi con l'adozione dei provvedimenti medesimi".

"Non è necessario indicare puntualmente la norma che si ritiene violata, essendo sufficiente consentire all'iscritto di difendersi, attraverso la descrizione dei fatti addebitati".

"E' disciplinarmente rilevante, costituendo illecito deontologico, il comportamento dell'iscritto che non rispetti i diritti dei colleghi mancando di collaborazione nei loro confronti, compiendo atti tendenti a denigrare la figura di un collega e accettando in un primo tempo e poi ricusando il contributo progettuale di un collega non facente parte di un gruppo". Vedi pag. 162

(Massima conforme alla decisione n. 11/2000).

DEC. N. 18/1999 (26 ottobre 1999)

Rapporti con l'Ordine - Rapporti con i Colleghi - Procedure

Sospensione dall'Albo due mesi (non rispetto delle tariffe, la concorrenza sleale, l'inosservanza delle delibere dell'Ordine)

Procedimento disciplinare: contestazione addebiti, contraddittorio

(Respinge il ricorso)

"Va ritenuta adeguata e legittima la motivazione adottata dall'Ordine nel provvedimento disciplinare impugnato poiché l'iscritto è stato posto sempre in grado di difendersi, attesa la corretta contestazione degli addebiti da parte dell'Ordine e la integrazione del contraddittorio effettuato con il rispetto della disciplina prevista dall'Ordinamento".

ANNO 2000

DEC. N. 1/2000 (26 ottobre 1999)

Rapporti con l'Ordine - Procedure

Censura (violazione art. 50)

Collegio giudicante: Collegio perfetto

(Respinge il ricorso)

"Il Consiglio dell'Ordine, alla stregua del Consiglio Nazionale, non è collegio perfetto e, pertanto, nelle materie devolute gli funzionalmente dalla legge, la sua regolare composizione non richiede la presenza necessaria di tutti i componenti, essendo sufficiente la partecipazione alle sedute del procedimento della maggioranza degli stessi".

"La normativa in materia di procedimento disciplinare a carico degli architetti prevede una disciplina specifica che, in ragione di simile carattere, non consente la trasposizione in via analogica delle disposizioni del codice di procedura penale".

"L'art. 50 della deontologia professionale impone il rispetto delle delibere del Consiglio di appartenenza, soprattutto quando queste ultime riguardano gli iscritti".

DEC. N. 2/2000

(14 marzo 2000)

Procedure

Ricorso: destinatario

(Dichiara il ricorso irricevibile)

"Deve essere dichiarato irricevibile il ricorso depositato presso il Consiglio Nazionale Architetti e non già avanti la competente sede, ovvero l'Ordine di appartenenza, come statuito dall'art.5 comma primo del D.M. 10.11.1948".

DEC. N. 3/2000

(14 marzo 2000)

Procedure

Sospensione visto professionale

(Dichiara cessata la materia del contendere) (omessa)

DEC. N. 4/2000

(14 marzo 2000)

Rapporti con l'Ordine

Sospensione dall'Albo sette giorni (violazione dell'art. 44 non avendo correttamente fornito all'Ordine i chiarimenti circa il comportamento nell'esercizio della attività professionale nei confronti del committente)

(Respinge il ricorso)

"Viola la disposizione di cui all'art. 44 delle norme deontologiche vigenti, l'iscritto che non abbia correttamente fornito all'Ordine di appartenenza i

chiarimenti richiesti circa il comportamento posto in essere nell'esercizio della propria attività professionale nei confronti del committente".

Cassazione

Ricorso proposto dal ricorrente

La Corte accoglie e rinvia al Consiglio Nazionale.

(Sentenza n. 10899/01)

"Viola l'art. 132 1° comma n. 4. c.p.c. una motivazione con argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi, o fra loro inconciliabili, perplesse o obiettivamente incomprensibili o la mancanza di una motivazione idonea, radicalmente carente"

DEC. N. 5/2000

(14 marzo 2000)

Elezioni Consiglio dell'Ordine

Reclamo elezione Ordine: notifica

(Dichiara il reclamo inammissibile)

"E' inammissibile il reclamo che non sia stato notificato, o comunque comunicato, ad alcuni dei Consiglieri eletti, che rivestono la figura di controinteressati necessari per la decisione del reclamo medesimo".

Cassazione

Ricorso proposto dal reclamante

L'Ordine ha proposto controricorso

La Corte cassa la decisione e rinvia al Consiglio Nazionale.

(Sentenza n. 9204/01)

"Ai sensi dell'art. 102 C.p.c., utilizzabile in difetto di espresse disposizioni del D.L.L. 382/1944 in tema di reclamo, il Consiglio Nazionale deve effettuare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei singolo Consiglieri eletti, quali litisconsorzi necessari"

DEC. N 6/2000

(14 marzo 2000)

Elezioni Consiglio dell'Ordine

Reclamo elezione Ordine

(Dichiara il reclamo inammissibile)

"E' inammissibile il reclamo che non sia stato notificato, o comunque comunicato, ad alcuni dei Consiglieri eletti, che rivestono la figura di controinteressati necessari per la decisione del reclamo medesimo".

(Massima conforme alla decisione n. 5/2000).

Cassazione

Ricorso proposto dal reclamante

L'Ordine ha proposto controricorso

La Corte cassa la decisione e rinvia al Consiglio Nazionale.

(Sentenza n. 5153/01)

"Pur in difetto di preventiva notifica anche ad uno solo dei controricorrenti, il reclamo proposto ex art. 6 del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 302 avverso il risultato delle elezioni dei consigli degli ordini è ammissibile se tempestivamente depositato o presentato presso Il consiglio nazionale entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione, competendo a tale organo disporre che il contraddittorio sia costituito nei confronti degli eletti che, in quanto titolari di un diritto soggettivo

alla conservazione dei risultati elettorali, devono essere chiamati a partecipare al giudizio”

DEC. N. 7/2000 (14 marzo 2000)

Rapporti con l'Ordine

Sospensione dall'Albo tre mesi (contravvenuto agli artt. 28-42-50 per partecipazione a concorso diffidato).
(Respinge il ricorso)

"La diffida è lo strumento attribuito agli organi istituzionalmente rappresentativi della categoria per indirizzare gli architetti verso comportamenti uniformi e deontologicamente corretti e costituisce uno dei sistemi di controllo, ancorché preventivo, del comportamento degli iscritti".

"La diffida non comporta alcuna disparità di trattamento con professionisti iscritti ad Albi di altri Paesi, poiché anche questi ultimi sono assoggettabili al giudizio disciplinare dell'Ordine competente per il territorio nel quale essi svolgeranno l'eventuale, futuro incarico".

Cassazione

Ricorso proposto dal ricorrente
La Corte rigetta.
(Sentenza n. 5156/01)

DEC. N. 8/2000 (4 luglio 2000)

Rapporti con i Collegi - Procedure

Sospensione dall'Albo cinque giorni (violazione artt. 8, 14, 17 e 34, concorrenza sleale per mancata corretta applicazione della tariffa professionale.)

Ricorso: non incidenza mancata adozione analoghi provvedimenti disciplinari

(Respinge il ricorso)

"Non si ravvisa incompatibilità idonea a inficiare la legittimità del provvedimento impugnato, nella partecipazione al concorso da parte di uno dei consiglieri dell'Ordine che hanno deliberato il provvedimento disciplinare, soprattutto qualora il ricorrente non abbia dimostrato che il voto o la determinazione di quel consigliere abbia potuto rilevare negativamente sulla propria posizione e, in ogni caso, non abbia, nei termini e nei modi consentiti dall'Ordinamento, avviato alcuna azione per rimuovere o bloccare l'eventuale situazione di incompatibilità".

"La mancata adozione di analoghi provvedimenti disciplinari nei confronti di altri professionisti da parte dell'Ordine non incide sulla legittimità del provvedimento adottato nei confronti del ricorrente, non sussistendo una situazione di disparità di trattamento, né altra situazione che possa viziare il provvedimento impugnato".

DEC. N. 9/2000

(4 luglio 2000)

Procedure

Ricorso: decorrenza termini

(Dichiara il ricorso irricevibile)

"E' irricevibile il ricorso presentato oltre i termini previsti dall'art. 4 del D.M. 10 novembre 1948".

DEC. N. 10/2000 (4 luglio 2000)
Iscrizioni

Rigetto domanda iscrizione
(Dichiara cessata la materia del contendere)

DEC. N. 11/2000 (8 novembre 2000)
Rapporti con i Colleghi - Procedure

Censura (comportamento contrario al decoro della professione - non ha rispettato i diritti dei colleghi mancando di collaborazione nei loro confronti; ha compiuto atti tendenti a denigrare la figura di un collega)

Procedimento disciplinare: Deliberazioni, imputazione.
(Respinge il ricorso)

"Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine (e del CNA) non devono essere adottate da tutti i componenti, bensì soltanto dalla maggioranza degli stessi. Simile principio è applicabile senz'altro ai procedimenti disciplinari".

"Ai procedimenti disciplinari davanti l'Ordine non si applicano le norme del c.p.p.".

"L'Ordine è organo di carattere amministrativo e, quindi, i propri provvedimenti non debbono necessariamente essere deliberati dagli stessi componenti che hanno partecipato alle varie fasi del procedimento (nella specie disciplinare) conclusosi con l'adozione dei provvedimenti medesimi".

"Non è necessario indicare puntualmente la norma che si ritiene violata, essendo sufficiente consentire all'iscritto di difendersi, attraverso la descrizione dei fatti addebitati".

"E' disciplinarmente rilevante, costituendo illecito deontologico, il comportamento dell'iscritto che non rispetti i diritti dei colleghi mancando di collaborazione nei loro confronti, compiendo atti tendenti a denigrare la figura di un collega e accettando in un primo tempo e poi ricusando il contributo progettuale di un collega non facente parte di un gruppo".

ANNO 2001

DEC. N. 1/2001
Procedure

(20 febbraio 2001)

Giurisdizione CNA: caso estraneo a provvedimento disciplinare
(liquidazione parcella)
(Dichiara inammissibile il ricorso)

"E' sottratto al sindacato giurisdizionale del CNA l'esame di delibere adottate dal Consiglio dell'Ordine relative alla Consulta degli Ordini professionali."

DEC. N. 2/2001
Elezioni Consiglio dell'Ordine

(20 febbraio 2001)

Reclamo elezione Ordine: destinatario
(Dichiara inammissibile il reclamo)

"E' inammissibile il reclamo presentato presso il Ministero della Giustizia, e non presso il CNA, ai sensi dell'art. 6 D. Legs. Lgt 382/44."

DEC. N. 3/2001
Procedure

(20 febbraio 2001)

Giurisdizione CNA: caso estraneo a provvedimento disciplinare o reclamo elezione Ordini *(elezione delegato Inarcassa)*
(Dichiara inammissibile il reclamo)

"E' inammissibile l'impugnativa del provvedimento adottato dall'Ordine con il quale è designato un delegato dell'Inarcassa."

DEC. N. 4/2001
Rapporti con l'Ordine

(21 giugno 2001)

Sospensione esercizio professione (partecipazione a concorso diffidato)
(Accoglie parzialmente il ricorso e riduce la sanzione)

"La diffida emanata dall'Ordine a tutela del decoro professionale deve essere osservata dall'iscritto. Peraltro, in sede disciplinare, l'Ordine deve valutare la buona fede dell'incolpato, al fine della gravità della sanzione inflitta, verificando se costui abbia effettivamente ignorato senza colpa la diffida medesima, alla quale pertanto non si sarebbe potuto materialmente adeguare."

DEC. N. 5/2001
Elezioni Consiglio dell'Ordine

(21 giugno 2001)

Reclamo elezione Ordine: operazioni di voto
(Respinge il reclamo)

"La prassi seguita per "conoscenza personale" non è elemento di invalidazione dell'elezione, in quanto non formalmente regolamentata."

DEC. N. 6/2001 (21 giugno 2001)

Esercizio della professione - Procedure

Sospensione dall'Albo per 30 gg. (infrazione art. 29 e 41 bis L. n. 1150/42))

Collegio giudicante: Diversa costituzione

(Accoglie il ricorso)

"E' nullo il procedimento disciplinare le cui fasi sono state compiute da collegi diversamente costituiti e precedenti a ciascuna di esse."

DEC. N. 7/2001 (21 giugno 2001)

Procedure

Procedimento disciplinare: Audizione dell'incolpato

(Respinge il ricorso)

"Il Consiglio dell'Ordine può legittimamente annullare l'atto di avvio del procedimento disciplinare che non era stato preceduto dalla convocazione dell'incolpato, rinnovando il procedimento medesimo, emendandolo da eventuali vizi che ne avrebbero inficiato la validità."

DEC. N. 8/2001 (10 luglio 2001)

Rapporti con l'Ordine - Procedure

Sospensione dall'Albo per 75 gg. (partecipazione a concorso diffidato)

Procedimento disciplinare: riferimento alle risultanze del procedimento amministrativo, potere disciplinare Ordine: assoggettabilità

(Respinge il ricorso)

"Non si ravvisano motivi idonei a sospendere il procedimento disciplinare in attesa della decisione di un ricorso pendente avanti il TAR, la cui decisione non risulta pregiudizievole per l'esame del ricorso avanti al CNA."

"La diffida è lo strumento attribuito agli organi istituzionalmente rappresentativi della categoria per indirizzare gli architetti verso comportamenti uniformi e deontologicamente corretti."

"Anche gli architetti stranieri sono assoggettabili al giudizio disciplinare dell'Ordine competente per il territorio nel quale svolgono o svolgeranno l'incarico."

DEC. N. 9/2001 (10 luglio 2001)

Rapporti con l'Ordine - Procedure

Avvertimento (partecipazione a concorso diffidato)

Procedimento disciplinare: riferimento alle risultanze del procedimento amministrativo, potere disciplinare Ordine: assoggettabilità

(Respinge il ricorso)

"Non si ravvisano motivi idonei a sospendere il procedimento disciplinare in attesa della decisione di un ricorso pendente avanti il TAR, la cui decisione non risulta pregiudizievole per l'esame del ricorso avanti al CNA."

"La diffida è lo strumento attribuito agli organi istituzionalmente rappresentativi della categoria per indirizzare gli architetti verso comportamenti uniformi e deontologicamente corretti."

(Massima conforme alla decisione 8/2001).

DEC. N. 10/2001 (10 luglio 2001)

Elezioni Consiglio dell'Ordine

Reclamo elezione Ordine: decorrenza dei termini

(Dichiara irricevibile il reclamo)

"Non è ricevibile il reclamo proposto oltre il termine previsto dall'art. 6 del D. Lgs.. Lgt 382/44, decorrente dalla proclamazione degli eletti."

DEC. N. 11/2001 (10 luglio 2001)

Elezioni Consiglio dell'Ordine

Reclamo elezione Ordine

(Dichiara irricevibile il reclamo)

"Non è ricevibile il reclamo proposto oltre il termine previsto dall'art. 6 del D. Lgs.. Lgt 382/44, decorrente dalla proclamazione degli eletti."

(Massima conforme alla decisione n. 10/2001).

DEC. N. 12/2001 (10 luglio 2001)

Elezioni Consiglio dell'Ordine

Reclamo elezione Ordine

(Dichiara irricevibile il reclamo)

"Non è ricevibile il reclamo proposto oltre il termine previsto dall'art. 6 del D. Lgs.. Lgt 382/44, decorrente dalla proclamazione degli eletti."

(Massima conforme alla decisione n. 10/2001).

DEC. N. 13/2001 (CC 21 giugno e 17 ottobre 2001)

Procedure - Iscrizioni

Reiscrizione all'albo: decorrenza del termine biennale

(Respinge il ricorso)

"Nel caso di decorso del termine biennale, ai sensi dell' art. 47 del RD 2537/25, l'Ordine deve reinscrivere il professionista che ne faccia domanda, ma non può procedere al mero "ripristino" dell'iscrizione, in difetto della declaratoria di inefficacia del precedente provvedimento di cancellazione."

Cassazione **Ricorso proposto dal ricorrente**
La Corte rigetta.
(Sentenza n. 00494/03)

DEC. N. 14/2001 (CC 10 luglio e 17 ottobre 2001)
Rapporti con l'Ordine - Procedure

Sospensione dall'Albo per 10 gg. (partecipato a una gara d'appalto e direzione lavori diffidata)

Procedimento disciplinare: presupposti, efficacia
(Accoglie il ricorso)

"Nel caso in cui l'Ordine, successivamente alla eccezione del provvedimento disciplinare, revochi la diffida alla partecipazione alla gara, che aveva costituito il presupposto del provvedimento medesimo, quest'ultimo deve essere dichiarato non più efficace."

DEC. N. 15/2001 (8 novembre 2001)
Procedure

Ricorso: destinatario
(Dichiara irricevibile il ricorso)

"Il ricorso avverso il provvedimento disciplinare deve essere depositato ritualmente avanti l'Ordine e non avanti il Consiglio Nazionale."

DEC. N. 16/2001 (8 novembre 2001)
Rapporti con l'Ordine - Procedure

Sospensione dall'Albo per 75 gg. (contravvenzione agli artt. 28, 42 e 50 per partecipazione a concorso diffidato)

Procedimento disciplinare: riferimento alle risultanze del procedimento amministrativo, potere disciplinare Ordine: assoggettabilità
(Respinge il ricorso)

"Non si ravvisano motivi idonei a sospendere il procedimento disciplinare in attesa della decisione di un ricorso pendente avanti il TAR, la cui decisione non risulta pregiudizievole per l'esame del ricorso avanti al CNA."

"La diffida è lo strumento attribuito agli organi istituzionalmente rappresentativi della categoria per indirizzare gli architetti verso comportamenti uniformi e deontologicamente corretti."

"Anche gli architetti stranieri sono assoggettabili al giudizio disciplinare dell'Ordine competente per il territorio nel quale svolgono o svolgeranno l'incarico."

(Massima conforme alla decisione 8/2001).

DEC. N. 17/2001 (8 novembre 2001)
Procedure

Ricorso: destinatario
(Respinge il ricorso)

"Il ricorso avverso il provvedimento disciplinare deve essere depositato ritualmente avanti l'Ordine e non avanti il Consiglio Nazionale."

(Massima conforme alla decisione 15/2001).

DEC. N. 18/2001 (8 novembre 2001)
Elezioni Consiglio dell'Ordine

Reclamo elezione Ordine
Ordina incumbenti istruttori alle parti (vedi decisione n. 10/2002)

DEC. N. 19/2001 (8 novembre 2001)
Rapporti con i Colleghi

Censura (azioni ritenute riprovevoli fra componenti di uno studio professionale – art. 17)
(Respinge il ricorso)

"Viola l'art. 17 delle disposizioni deontologiche l'iscritto che instaura un rapporto professionale con un collega non chiaro e non corretto, con riferimento alle vicende afferenti il mantenimento di alcuni clienti comuni, senza il dovuto approfondimento sulle conseguenze di simile fattispecie con il cliente e con il collega medesimo."

ANNO 2002

DEC. N. 1/2002 (6 febbraio 2002)

Elezioni Consiglio dell'Ordine

Reclamo elezione Ordine

Fissa udienza istruttoria per la verifica delle schede elettorali (vedi decisione n. 10/2002)

DEC. N. 2/2002 (6 febbraio 2002)

Procedure

Ricorso: destinatario

(Dichiara irricevibile il ricorso)

"Il ricorso avverso il provvedimento disciplinare deve essere depositato ritualmente avanti l'Ordine e non avanti il Consiglio Nazionale."

(Massima conforme alla decisione 15/2001).

DEC. N. 3/2002 (6 febbraio 2002)

Rapporti con i Colleghi

Sospensione dall'Albo per 15 gg. (violazione delle tariffe professionali).

(Accoglie il ricorso)

"E' stata verificata la correttezza della condotta dell'iscritto, in considerazione del tipo di incarico conferito e dell'attività professionale svolta, che non ha comportato violazione dei minimi tariffari."

DEC. N. 4/2002 (6 febbraio 2002)

Rapporti con i Colleghi

Sospensione dall'Albo per 15 gg. (violazione delle tariffe professionali).

(Accoglie il ricorso)

"E' stata verificata la correttezza della condotta dell'iscritto, in considerazione del tipo di incarico conferito e dell'attività professionale svolta, che non ha comportato violazione dei minimi tariffari."

(Massima conforme alla decisione 3/2002).

DEC. N. 5/2002 (6 febbraio 2002)

Rapporti con i Colleghi

Sospensione dall'Albo per 15 gg. (violazione delle tariffe professionali).

(Accoglie il ricorso)

"E' stata verificata la correttezza della condotta dell'iscritto, in considerazione del tipo di incarico conferito e dell'attività professionale svolta, che non ha comportato violazione dei minimi tariffari."

(Massima conforme alla decisione 3/2002).

DEC. N. 6/2002 (6 febbraio 2002)

Rapporti con i Colleghi

Sospensione dall'Albo per 15 gg. (violazione delle tariffe professionali).
(Accoglie il ricorso)

"E' stata verificata la correttezza della condotta dell'iscritto, in considerazione del tipo di incarico conferito e dell'attività professionale svolta, che non ha comportato violazione dei minimi tariffari."

(Massima conforme alla decisione 3/2002).

DEC. N. 7/2002 (6 febbraio 2002)

Rapporti con il Committente - Procedure

Sospensione dall'Albo per sei mesi (artt. 5, 9, 14, 15, e 21 ha presentato ai committenti una ditta inaffidabile e ha taciuto la sua partecipazione nella ditta)

Procedimento disciplinare: Deposito della motivazione, pronuncia della decisione

(Respinge il ricorso, riduce la sanzione)

"Il termine per il deposito della motivazione della decisione ha natura sollecitatoria e non perentoria. Il suo superamento, pertanto, non implica alcuna conseguenza in ordine alla validità della decisione medesima."

"Il momento della pronuncia della decisione, nel quale tutti i giudicanti devono essere preposti all'ufficio per adottare tale provvedimento, va identificato con quello della deliberazione della decisione, mentre i successivi momenti, come la sottoscrizione ed il deposito non incidono nella sostanza della pronuncia, sicche' è irrilevante che dopo la decisione un singolo giudice o uno dei componenti dell'organo collegiale, per circostanze sopravvenute, siano cessati dalle funzioni presso l'ufficio investito della controversia."

Cassazione

Ricorso proposto dal ricorrente
Sentenza non notificata.

DEC. N. 8/2002 (6 febbraio 2002)

Rapporti con il Committente - Procedure

Avvertimento

(Accoglie il ricorso)

"Il termine per il deposito della motivazione della decisione ha natura sollecitatoria e non perentoria. Il suo superamento, pertanto, non implica alcuna conseguenza in ordine alla validità della decisione medesima."

"Il momento della pronuncia della decisione, nel quale tutti i giudicanti devono essere preposti all'ufficio per adottare tale provvedimento, va identificato con quello della deliberazione della decisione, mentre i successivi momenti, come la sottoscrizione ed il deposito non incidono nella sostanza della pronuncia, sicché è irrilevante che dopo la decisione un singolo giudice o uno dei componenti dell'organo collegiale, per circostanze sopravvenute, siano cessati dalle funzioni presso l'ufficio investito della controversia."

(Massima identica alla decisione n. 7/2002).

DEC. N. 9/2002 (6 febbraio 2002)

Rapporti con i Collegi - Procedure

Sospensione dall'Albo per 30 gg. (mancata informazione tra collegi nella fase di subentro in un incarico).

Procedimento disciplinare: Procedura d'ufficio

(Accoglie parzialmente il ricorso e riduce la sanzione)

"L'Ordine può perseguire d'ufficio la violazione delle regole di deontologia anche nel caso in cui, nel corso del procedimento disciplinare, prima dell'adozione della sanzione, tra l'incolpato ed il denunciante risultino chiarite le rispettive posizioni."

"In considerazione della volontà di conciliazione espressa nel verbale firmato tra la ricorrente e il collega, il Consiglio ha ritenuto di ridurre la sanzione comminata dalla sospensione dall'esercizio per giorni trenta all'avvertimento."

DEC. N. 10/2002 (17 luglio 2002)

Elezioni Consiglio dell'Ordine

Reclamo elezione Ordine: schede elettorali

(Accoglie il reclamo)

"Dall'esame delle schede elettorali in CNAPPC ha potuto verificare la nullità di alcune di esse, nella misura tale da modificare il quorum necessario per l'elezione dei consiglieri in seconda convocazione, che inficia anche le successive elezioni di ballottaggio."

DEC. N. 11/2002 (18 giugno 2002)

Procedure

Giurisdizione C.N.A.P.P.C.: Caso estraneo a provvedimento disciplinare.

(Dichiara inammissibile il ricorso)

"E' sottratta al sindacato giurisdizionale del CNAPPC la vicenda estranea a un provvedimento disciplinare, bensì afferente una "liberatoria" dell'Ordine ad altro professionista per l'accettazione di un incarico."

DEC. N. 12/2002 (18 giugno 2002)

Rapporti con l'Ordine - Rapporti con i Collegi

Sospensione dall'Albo per tre mesi (violazione art.1-10-43 avrebbe abusato della fiducia di altri colleghi, aver nell'ambito di un procedimento disciplinare indicato un impedimento inesistente per procrastinare l'attività del Consiglio)
(Accoglie parzialmente il ricorso e riduce la sanzione)

"Non è deontologicamente corretto utilizzare metodi che violano le procedure previste per legge, come richiedere la convocazione di una adunanza straordinaria per la quale è richiesta la firma autentica di un quarto degli iscritti, indicando invece, tra gli aderenti, colleghi estranei all'iniziativa."

Cassazione

Ricorso proposto dal ricorrente
La Corte dichiara inammissibile.
(Sentenza n. 1605/05)

DEC. N. 13/2002 (18 giugno 2002)

Rapporti con il Committente - Rapporti con i Colleghi - Procedure

Censura (mancanza di chiarezza nei rapporti sia con il committente sia con un collega., violazione artt. 10, 33 e 39)

Procedimento disciplinare: Richiamo alle risultanze dell'istruttoria
(Respinge il ricorso)

"E' legittimo il provvedimento disciplinare che richiama puntualmente le risultanze istruttorie e i verbali del provvedimento disciplinare (nella specie era stata sanzionata una mancanza di chiarezza nei rapporto tra il ricorrente, il committente e un collega)."

ANNO 2003

DEC. N. 1/2003
Procedure

(21 novembre 2002)

Giurisdizione C.N.A.P.P.C.: Ricorso di un privato.

(Dichiara inammissibile il ricorso)

"E' sottratto al sindacato giurisdizionale il ricorso presentato da un privato, non iscritto all'albo professionale, avverso il provvedimento di archiviazione dell'Ordine ai sensi dell'art. 48 del R.D. 2537/25."

DEC. N. 2/2003

(21 novembre 2002)

Esercizio della professione - Procedure

Sospensione dall'Albo per tre mesi (violazione artt. 1-5-27)

Collegio giudicante: Diversa costituzione

(Accoglie il ricorso)

"E' nullo il procedimento disciplinare le cui fasi sono state compiute da collegi diversamente costituiti e precedenti a ciascuna di esse."

(Massima identica alla decisione 6/2001).

DEC. N. 3/2003

(21 novembre 2002)

Rapporti con l'Ordine

Sospensione dall'Albo (morosità)

(Dichiara cessata la materia del contendere)

DEC. N. 4/2003

(21 novembre 2002)

Rapporti con i Colleghi

Avvertimento (violazione artt. 10 e 37 subentro all'incarico senza informare il collega)

(Respinge il ricorso)

"E' inammissibile, poiché generica, la censura con cui il ricorrente non specifica le violazioni nelle quali sarebbe incorso l'Ordine nello svolgimento del provvedimento disciplinare (nella specie era stata sanzionata la poca chiarezza relativa al contenuto dell'incarico precedentemente affidato ad altro collega.)"

DEC. N. 5/2003
Procedure

(21 novembre 2002)

Giurisdizione C.N.A.P.P.C.: Avvio di procedimento

(Dichiara inammissibile il ricorso)

"Non può essere sottoposto al sindacato giurisdizionale del Consiglio Nazionale il provvedimento con il quale l'Ordine ha deliberato di non adottare sanzioni disciplinari nei confronti di un iscritto, o di archiviare un procedimento disciplinare."

DEC. N. 6/2003 (21 novembre 2002)
Elezioni Consiglio dell'Ordine
Reclamo elezione Ordine
(Dichiara cessata la materia del contendere).

DEC. n. 7/2003 (13 febbraio 2003)
Elezioni Consiglio dell'Ordine
Reclamo elezione Ordine: decorrenza dei termini
(Dichiara irricevibile il reclamo)

"Non è ricevibile il reclamo proposto oltre il termine previsto dall'art. 6 del D. Lgs.. Lgt 382/44, decorrente dalla proclamazione degli eletti."

DEC. n. 8/2003 (13 febbraio 2003)
Rapporti con i Colleghi - Procedure
Censura (violazione dell'art.37)
Ricorso: Destinatario e decorrenza dei termini
(Dichiara irricevibile il ricorso)

"Deve essere dichiarato irricevibile il ricorso depositato presso il Consiglio Nazionale e solo successivamente, ma tardivamente, presso la sede dell'Ordine, a mezzo di comunicazione del Ministero della Giustizia".

DEC. N. 9/2003 (13 febbraio 2003)
Procedure
Giurisdizione C.N.A.P.P.C.: Avvio di procedimento.
(Dichiara inammissibile il ricorso)

"Non può essere sottoposto al sindacato giurisdizionale del Consiglio Nazionale il provvedimento con il quale l'Ordine ha deliberato di non adottare sanzioni disciplinari nei confronti di un iscritto, o di archiviare un procedimento disciplinare."

(Massima conforme alla decisione n. 5/2003).

DEC. N. 10/2003 (8 aprile 2003)
Rapporti con l'Ordine
Sospensione per 3 mesi (violazione art. 49)
(Respinge il ricorso)

“Viola l’art. 49 delle disposizioni deontologiche l’iscritto che partecipi, quale componente, consecutivamente per più mandati, alla Commissione Edilizia Comunale (nella specie inoltre, l’iscritto era stato formalmente avvisato dall’Ordine di volersi dimettere dalla Commissione, senza che di ciò l’iscritto stesso avesse tenuto conto)”

DEC. N. 11/2003 (8 aprile 2003)

Rapporti con i Colleghi

Sospensione per 10 giorni (violazione artt. 36-37 compiuto atti volti alla sostituzione di collega).
(Respinge il ricorso)

"Commette una mancanza deontologica, perciò sanzionabile, l’iscritto che ponga in essere atti tendenti alla sostituzione del collega il quale, comunque, aveva avuto contatti con il committente in relazione alla possibilità dell’affidamento di un incarico professionale, per la stessa attività poi svolta da quel medesimo iscritto".

DEC. n. 12/2003 (8 aprile 2003)

Rapporti con l’Ordine - Procedure

Sospensione per 3 mesi (violazione dell’art.49 avendo accettato la nomina nella C.E.C. per la seconda volta consecutiva).
Procedimento disciplinare: audizione incolpato
(Accoglie il ricorso)

"La violazione da parte dell’Ordine procedente, dell’art. 44 del R.D. 2537/25 si rileva vizio assorbente e comporta la nullità del provvedimento adottato all’esito del procedimento disciplinare (nella specie l’Ordine non ha proceduto alla preventiva audizione dell’incolpato, come prescritto invece dall’art. 44 R.D. 2537/25)".

DEC. N. 13/2003 (19 giugno 2003)

Procedure - Iscrizioni

Giurisdizione C.N.A.P.P.C.: Impugnazione di delibera di iscrizione. Contestazione matricola iscrizione Albo
(Dichiara inammissibile il ricorso)

*"Esula dal sindacato giurisdizionale del Consiglio Nazionale l’impugnativa di una delibera di iscrizione.
Invero, spetta al Consiglio Nazionale giudicare esclusivamente dei ricorsi avverso provvedimenti disciplinari, dei reclami avverso i risultati delle elezioni dei Consigli degli Ordini, nonché dei ricorsi avverso il diniego di iscrizione all’Albo.
Nella specie, invece, l’istante è stato iscritto, ancorché con una "matricola" che - a suo dire - non sarebbe stata correttamente attribuita".*

DEC. N. 14/2003 (19 giugno 2003)

Rapporti con i Colleghi

Censura (violazione dell'art.38)
(Accoglie il ricorso)

"Deve essere valutata positivamente la condotta dell'iscritto che abbia agito al solo fine di tutelare la propria dignità professionale, salvaguardando l'attività svolta per conto del committente (nella specie l'Ordine non ha verificato affatto la posizione dell'incolpato, né le ragioni che ne hanno determinato la condotta e le conseguenti azioni nei confronti del committente e del collega)".

DEC. 15/2003 (13 novembre 2003)

Esercizio della professione

Cancellazione dall'Albo (decoro professionale - condanna penale)
(Respinge il ricorso - conferma la cancellazione dall'Albo)

"L'agire in qualità di Architetto spendendo la propria asserita competenza professionale, per commettere fatti contestati sia in sede penale che deontologica, comporta la cancellazione dall'Albo a nulla rilevando il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per tardività dell'appello, avendo l'Ordine proceduto ad una autonoma valutazione dei fatti commessi da un punto di vista strettamente deontologico".

Cassazione

Ricorso proposto dal ricorrente
La Corte rigetta (Sentenza n. 15523/06).

DEC. N. 16/2003 (13 novembre 2003)

Procedure - Iscrizioni

Ricorso: decorrenza dei termini
Trasferimento di iscrizione (termini di cui al R.D. 2537/25)
(Respinge il ricorso)

"La notifica per la proposizione dei ricorsi giurisdizionali deve avvenire non oltre il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del provvedimento impugnato. Oltre tale termine il ricorso è da considerarsi tardivo, e quindi inammissibile".

DEC. N. 17/2003 (13 novembre 2003)

Rapporti con il Committente

Sanzione disciplinare dell'avvertimento (art. 25 delle disposizioni deontologiche)
(Accoglie il ricorso)

"L'adempimento delle disposizioni di cui all'art. 25 delle disposizioni deontologiche fa venire meno l'applicazione della sanzione disciplinare".

DEC. N. 18/2003 (13 novembre 2003)

Esercizio della professione

Sospensione dall'Albo 5 mesi (violazione dell'art. 6 comma 1 e 2, della L. 47/85)

(Respinge il ricorso e istanza cautelare - conferma provvedimento di sospensione)

"La lesione alla dignità della figura dell'architetto genera un comportamento deontologicamente scorretto".

Cassazione

Ricorso proposto dal ricorrente

La Corte dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

(Sentenza n. 16098/06)

(Il ricorrente ha proposto anche ricorso al Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 373 del c.p.c. per la sospensione della esecuzione della decisione. Il ricorso è stato respinto con ordinanza del 10/3/04)

DEC. N. 19/2003 Procedure

(13 novembre 2003)

Giurisdizione C.N.A.P.P.C.: caso estraneo a provvedimento disciplinare

(ammontare quota iscrizione)

(Respinge il ricorso)

"Il ricorso avverso una delibera dell'Ordine, contenente disposizioni in materia di quota annua di iscrizione, è sottratto al sindacato giurisdizionale del Consiglio Nazionale".

Ordinanza Reg. Ric. 5/2003 Procedure

(10 marzo 2004)

Ricorso: istanza di sospensione dell'esecuzione di decisione CNAPPC

(Respinge istanza di sospensione)

"Si rigetta la istanza di sospensione per difetto del requisito del fumus boni iuris".

ANNO 2004

DEC. N. 1/2004 (28 gennaio 2004)

Rapporti con i Colleghi

Sospensione dall'Albo 5 giorni (violazioni di gravi precetti deontologici)
(Respinge il ricorso)

"La violazione del principio per cui colui che subentra ad altro collega è tenuto ad accertare la situazione in cui versa il collega medesimo, comporta una grave lesione alla dignità e al decoro, venendo meno il rapporto improntato a lealtà e correttezza".

(Massima conforme alla decisione n. 3/2004).

DEC. N. 2/2004 (28 gennaio 2004)

Rapporti con i Colleghi

Sospensione dall'Albo 5 giorni (violazioni di gravi precetti deontologici)
(Respinge il ricorso)

"La violazione del principio per cui colui che subentra ad altro collega è tenuto ad accertare la situazione in cui versa il collega medesimo, comporta una grave lesione alla dignità e al decoro, venendo meno il rapporto improntato a lealtà e correttezza".

(Massima conforme alla decisione n. 3/2004).

DEC. N. 3/2004 (28 gennaio 2004)

Rapporti con i Colleghi

Sospensione dall'Albo 5 giorni (violazione di gravi precetti deontologici)
(Respinge il ricorso)

"La violazione del principio per cui colui che subentra ad altro collega è tenuto ad accertare la situazione in cui versa il collega medesimo, comporta una grave lesione alla dignità e al decoro, venendo meno il rapporto improntato a lealtà e correttezza".

DEC. N. 4/2004 (28 gennaio 2004)

Procedure

Procedimento disciplinare: contestazione degli addebiti
(Respinge il ricorso)

"L'applicazione dell'art. 44 del D.P.R. 2537/25 prevede la convocazione da parte dell'Ordine dell'iscritto per la contestazione degli addebiti".

- Cassazione** **Ricorso proposto dal ricorrente**
La Corte rigetta.
(Sentenza n. 10182/05)
- DEC. N. 5/2004** (28 gennaio 2004)
Iscrizioni
- Incompatibilità*** (annullamento provvedimento di diniego iscrizione Albo)
 (Accoglie ricorso)
- "Non vi è una norma che disciplina l'incompatibilità tra l'iscrizione all'Albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e l'iscrizione all'Albo dei periti industriali".*
- "Solo la legge può stabilire e prevedere le situazioni di incompatibilità che atteso il loro carattere eccezionale, non trovano applicazione in via analogica".*
- DEC. N. 6/2004** (28 gennaio 2004)
Procedure
- Procedimento disciplinare: inosservanza richieste informativa***
 (Respinge il ricorso)
- "La mancanza di osservanza di giuste e rituali richieste di informativa da parte dell'Ordine rileva ai fini della violazione di Norme Deontologiche".*
- DEC. N. 7/2004** (8 aprile 2004)
Rapporti con i Colleghi - Procedure
- Sanzione disciplinare della censura*** (provvedimento disciplinare - violazione art. 37 disposizioni deontologiche)
Procedimento disciplinare: accertamento responsabilità
 (Respinge il ricorso)
- "Solo all'esito di un completo e esauriente procedimento disciplinare, accertata la responsabilità dell'iscritto, l'Ordine può adottare il provvedimento disciplinare".*
- DEC. N. 8/2004** (8 aprile 2004)
Esercizio della professione - Procedure
- Sospensione dall'Albo per 1 mese*** (violazione diritto difesa - violazione norme deontologiche - riduzione della sanzione)
Procedimento disciplinare: contestazione degli addebiti
 (Respinge il ricorso)
- "La violazione delle disposizioni deontologiche sussiste nei termini e secondo le modalità dedotte nel provvedimento disciplinare impugnato".*

DEC. N. 9/2004
Procedure

(8 aprile 2004)

Giurisdizione C.N.A.P.P.C.: caso estraneo a provvedimento disciplinare
(liquidazione parcella)
(Ricorso inammissibile)

"Le richieste che attengono a procedimenti e provvedimenti che non rientrano nella competenza del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, non possono da questi essere conosciute (nella specie il ricorrente aveva impugnato avanti il Consiglio Nazionale il procedimento con cui era stata rivista una sua parcella)".

DEC. N. 10/2004 (8 aprile 2004)
Esercizio della professione

Sospensione dall'Albo 3 mesi (violazione disposizioni deontologiche)
(Respinge il ricorso)

" E' deontologicamente scorretta, e perciò sanzionabile, l'attività professionale non già improntata al perseguimento di un risultato tecnico, ma alla ricerca di un risultato esclusivamente economico e politico".

(il numero di repertorio 11/2004 non è stato utilizzato)

DEC. N. 12/2004 (10 giugno 2004)
Elezioni Consiglio dell'Ordine

Reclamo elezione Ordine (reclamo - violazione degli artt. 4, 5 D.Lgs. Lgt, 23 novembre 1944, n. 382)
(Accoglie il reclamo - annulla elezioni)

"Le elezioni del Consiglio dell'Ordine viziate da attività non legittime che ridondano sul risultato delle stesse vanno annullate (nella specie, a seguito di apposita istruttoria svolta dal C.N.A., è emerso che terminate le operazioni di voto, non è risultata da alcun verbale essere stata dichiarata la successiva convocazione per il ballottaggio e non è risultata essere stata inviata comunicazione agli iscritti al proposito. E' risultato invece, per una serie di mutamenti di orario, una lettera trasmessa in ritardo, non a tutti pervenuta in tempo utile, con la quale si riportavano date ed onorari nuovi circa le modalità di valutazione.

Infine è stato accertato a seguito di espresse dichiarazioni rese in udienza dal Presidente dell'Ordine che non era stato redatto un verbale, neppure sintetico, dell'assemblea elettorale)".

Cassazione

Ricorso proposto dall'Ordine
La Corte dichiara inammissibile.
(Sentenza n. 9778/05)

DEC. N. 13/2004 (10 giugno 2004)
Rapporti con l'Ordine

Sospensione dall'Albo tre mesi (accettava di far parte per la seconda volta, della C.E.C.)
(Riduce la sanzione disciplinare)

"Viola l'art. 49 delle disposizioni deontologiche l'iscritto che partecipi, quale componente, consecutivamente per più mandati, alla Commissione Edilizia Comunale

"Costituisce circostanza attenuante della condotta del ricorrente l'aver svolto il primo mandato quale componente supplente della C.E.C. non avendo in simile veste avuto occasione di partecipare ad alcuna seduta di tale Commissione".

DEC. N. 14/2004
Iscrizioni

(1 dicembre 2004)

Domanda di iscrizione all'Albo (direttiva 85/384)
(Respinge il ricorso)

"La Corte di Giustizia Europea, ha escluso che il percorso formativo degli ingegneri e architetti, ritenuto analogo alla direttiva 85/384, rilevano ai fini delle competenze che l'ordinamento dei singoli Stati membri attribuisce alle diverse categorie professionali. La Corte ha statuito che: quando si tratti di una situazione unicamente interna ad uno Stato membro, né la direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, né il principio della parità di trattamento ostano ad una normativa nazionale che riconosce l'equivalenza dei titoli di architetto e ingegnere civile, ma riserva ai soli architetti i lavori riguardanti gli immobili vincolati appartenente al patrimonio artistico. Viene meno la possibilità di utilizzare il diritto comunitario per superare un sistema come quello italiano. Pertanto ai fini dell'iscrizione all'Albo ex art. 17 del D.P.R. n. 328/01, occorre aver superato l'apposito esame di Stato".

DEC. N. 15/2004
Procedure

(1 dicembre 2004)

Ricorso: inefficacia mandato difensore
(Respinge il ricorso)

"Il mandato rilasciato al difensore in calce al ricorso non sottoscritto dal ricorrente costituisce vizio insanabile e comporta l'inammissibilità del ricorso medesimo".

DEC. N. 16/2004
Procedure

(1 dicembre 2004)

Ricorso: rinuncia del ricorrente

(Dichiara cessata la materia del contendere a seguito di rinuncia depositata dal ricorrente)

Ordinanza
Reg. Ric. 2/2005
Iscrizioni

(1 giugno 2006)

Diniego iscrizione
(Ordina incumbenti istruttori alle parti)

Ordinanza
Reg. Ric. 4/2004 (10 marzo 2005)
Procedure

Ricorso: acquisizione documenti istruttori
(Ordina incumbenti istruttori alle parti)

ANNO 2005

DEC. N. 1/2005 (10 marzo 2005)

Esercizio della professione

Sospensione dall'Albo 3 giorni (asseverato conformità D.I.A.)
(Riduce la sanzione disciplinare)

"Viola gli artt. 3 e 4 delle Norme di Deontologia professionale chi dichiara che determinate opere erano ancora da realizzarsi mentre da verifiche eseguite durante l'istruttoria della D.I.A. risulti che quanto asseverato era già ultimato da tempo".

DEC. N. 2/2005 (10 marzo 2005)

Esercizio della professione

Sospensione dall'Albo 3 giorni (violazione art. 7 L. 1086/71,
ora art. 67 D.P.R. 06.06.2001, n. 380)
(Respinge il ricorso)

"Viola l'art. 7 della legge 1086/71, ora art. 67 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 colui che effettua il collaudo in veste di costruttore e committente. Tale comportamento integra altresì la violazione dell'art. 3 delle Norme Deontologiche, che pongono all'iscritto di esercitare la professione in conformità alle leggi vigenti, e viola l'art. 14 delle Norme Deontologiche in quanto l'iscritto nell'accettazione dell'incarico, deve definire preventivamente ed esplicitamente con il committente nel rispetto delle leggi vigenti e delle presenti norme i contenuti e i termini della propria prestazione professionale"

Cassazione

Ricorso proposto dal ricorrente

La Corte rigetta e condanna il ricorrente alle spese a favore dell'Ordine.

(Sentenza n. 24392/06)

DEC. N. 3/2005 (19 maggio 2005)

Rapporti con il Committente - Procedure

Sospensione dall'Albo 3 mesi (Mancanza di indicazione degli addebiti contestati, sospensione del procedimento disciplinare nell'attesa definizione giudizio penale - Prescrizione dell'azione disciplinare - Comportamento deontologico scorretto - Riduzione sanzione)

Ricorso: mancata indicazione addebiti contestati, sospensione procedimento disciplinare in attesa definizione giudizio penale - Prescrizione dell'azione disciplinare

(Respinge il ricorso)

"Il Consiglio Nazionale, nell'ambito della propria autonoma e discrezionale valutazione dei fatti contestati, non ha il dovere di sospendere il procedimento in attesa della definizione del giudizio penale. Ai fini della verifica della pretesa insufficiente contestazione degli addebiti, occorre verificare se l'Ordine abbia comunque posto il ricorrente in grado di difendersi adeguatamente durante il procedimento disciplinare".

"Nel caso in cui la misura disciplinare comminata dall'Ordine risulta congrua rispetto alla gravità dei fatti contestati e sanzionati, non può accogliersi la richiesta di riduzione della sanzione invocata dal ricorrente".

DEC. N. 4/2005
Procedure

(19 maggio 2005)

Giurisdizione C.N.A.P.P.C.: caso estraneo a provvedimento disciplinare
(liquidazione parcella)
(Ricorso inammissibile)

"La nota dell'Ordine, con la quale si fornisce riscontro a una richiesta del ricorrente, iscritto all'Ordine medesimo, in materia di applicazione della tariffa professionale, attiene procedimenti e provvedimenti che sfuggono alla competenza del CNA, in quanto, non afferendo né a provvedimenti disciplinari, né a provvedimenti di iscrizione o cancellazione dall'albo, né infine, a vicende di carattere elettorale, è sottratta all'attività giurisdizionale del Consiglio Nazionale".

ANNO 2006

DEC. N. 1/2006 Procedure

(6 aprile 2006)

Ricorso: interruzione processo per decesso

(Interrompe il processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c.)

"Dichiara l'interruzione del giudizio per sopravvenuto decesso della parte ricorrente".

DEC. N. 2/2006 Procedure

(6 aprile 2006)

Ricorso: carenza atti, non chiara contestazione addebiti, diritto alla difesa

(Accoglie il ricorso)

"Va accolto il ricorso laddove dall'esame del fascicolo e di tutta la documentazione versata, risultano carenti gli atti prodromici del procedimento disciplinare e, in particolare, quando la contestazione dell'addebito non appare chiara e precisa.

Nella specie era contestata la violazione dell'art. 4 delle disposizioni deontologiche che prevede una serie di ipotesi diverse tra loro, che dovevano essere specificamente segnalate all'iscritto al fine di consentire una idonea corrispondenza tra addebito e sanzione che, nella specie, non risulta esserci stata e che non ha consentito, pertanto, una adeguata difesa."

DEC. N. 3/2006 Procedure

(6 aprile 2006)

Giurisdizione C.N.A.P.P.C.: caso estraneo a provvedimento disciplinare

(provvedimento archiviazione)

(Dichiara inammissibile il ricorso)

"La giurisdizione del Consiglio Nazionale è limitata alle impugnative di provvedimenti che irrogano sanzioni disciplinari agli iscritti e, solo questi ultimi, qualora sanzionati, possono proporre ricorso.

Nella specie, il ricorso è stato proposto avverso il provvedimento di archiviazione dell'Ordine ai sensi dell'art. 48 del R. D. 23 ottobre 1925, n. 2537."

DEC. N. 4/2006 Procedure

(6 aprile 2006)

Procedimento disciplinare: contestazione addebiti, diritto alla difesa, recidività

(Respinge il ricorso)

"E' corretto il procedimento disciplinare nel caso in cui il ricorrente sia posto in grado di svolgere adeguate difese circa i fatti che gli sono stati contestati, e quando l'Ordine abbia puntualmente informato l'iscritto della propria posizione"

"Nell'adozione del provvedimento disciplinare va tenuto conto che l'iscritto era stato già censurato dall'Ordine per fatti analoghi e precedenti a quelli di cui ora è causa, con un precedente procedimento disciplinare, confermato dal CNAPPC in sede di ricorso".

DEC. N. 5/2006
Procedure

(6 aprile 2006)

Giurisdizione C.N.A.P.P.C.: caso estraneo a provvedimento disciplinare(provvedimento archiviazione), **ricorso di privato**
(Dichiara inammissibile il ricorso)

"Non può essere sottoposto al sindacato giurisdizionale del Consiglio Nazionale il provvedimento con cui l'Ordine ha deliberato di non adottare sanzioni disciplinari nei confronti di un iscritto.

La giurisdizione del Consiglio Nazionale è limitata alle impugnative di provvedimenti che irrogano sanzioni disciplinari agli iscritti, e solo questi ultimi, qualora sanzionati, possono proporre ricorso

Nella specie, il ricorso è stato proposto da soggetto privato, non iscritto all'Albo professionale e, perciò, sprovvisto di qualsiasi legittimazione ad impugnare il provvedimento di archiviazione dell'Ordine ai sensi dell'art. 48 del R. D. 23 ottobre 1925, n. 2537."

DEC. N. 6/2006 (6 aprile 2006)
Elezioni Consiglio dell'Ordine

Reclamo elezione Ordine
(Dichiara inammissibile il reclamo)

"Deve essere dichiarato inammissibile il reclamo presentato in originale solo in data 20 ottobre 2005, quando invece la proclamazione degli eletti risulta avvenuta in data 7 ottobre 2005, ovvero oltre il termine previsto dall'art. 6 del D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382.

Nulla vale, poi, la circostanza per cui il reclamo era stato anticipato a mezzo fax in data 17 ottobre 2005, atteso che il fax non risulta essere mezzo idoneo per la formale notifica di impugnazione avverso i risultati delle elezioni degli Ordini professionali"

"Il reclamo deve essere notificato ad almeno uno dei Consiglieri eletti, che ricoprono la veste di controinteressati nel giudizio, e nei confronti dei quali deve essere instaurato un regolare contraddittorio."

Cassazione

Ricorso proposto dal ricorrente
La Corte dichiara inammissibile il ricorso
(Sentenza n. 5112/11)

DEC. N. 7/2006
Procedure

(6 aprile 2006)

Procedimento disciplinare: escussione testi, motivazione provvedimento e sua notifica
(Respinge il ricorso)

“L’Ordine non è obbligato a sentire testi , rimanendo in facoltà dell’Ordine ampliare o meno l’istruttoria che, nella specie, è risultata esauriente e completa.”

“Il provvedimento disciplinare risulta adeguatamente motivato, con riferimento specifico alla condotta dell’iscritto sanzionata e alla entità della sanzione irrogata.”

“L’Ordine correttamente notifica alla parte il provvedimento disciplinare in modo che la parte ne possa inequivocabilmente avere perfetta conoscenza, risultando superflua e non ulteriormente dovuta la notifica al difensore nel domicilio eletto.”

Cassazione

Ricorso proposto dal ricorrente
La Corte dichiara inammissibile il ricorso
(Sentenza n. 5113/11)

DEC. N. 8/2006
Procedure

(6 aprile 2006)

Procedimento disciplinare: escussione testi, motivazione provvedimento e sua notifica
(Respinge il ricorso)

“L’Ordine non è obbligato a sentire testi , rimanendo in facoltà dell’Ordine ampliare o meno l’istruttoria che, nella specie, è risultata esauriente e completa.”

“Il provvedimento disciplinare risulta adeguatamente motivato, con riferimento specifico alla condotta dell’iscritto sanzionata e alla entità della sanzione irrogata.”

“L’Ordine correttamente notifica alla parte il provvedimento disciplinare in modo che la parte ne possa inequivocabilmente avere perfetta conoscenza, risultando superflua e non ulteriormente dovuta la notifica al difensore nel domicilio eletto.”

(Massima conforme alla decisione n. 7/2006).

Cassazione

Ricorso proposto dal ricorrente
La Corte dichiara inammissibile il ricorso
(Sentenza n. 5114/11)

DEC. N. 9/2006

(6 aprile 2006)

Elezioni Consiglio dell'Ordine

Reclamo elezione Ordine

(Dichiara irricevibile il reclamo e condanna i reclamanti al pagamento a favore dell'Ordine del 50% delle spese legali sostenute per la controversia)

"E' irricevibile il reclamo presentato in originale sottoscritto oltre il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti come previsto dall'art. 6 del D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n.382."

"Il reclamo deve essere notificato ad almeno uno dei Consiglieri eletti, che ricoprono la veste di controinteressati nel giudizio, e nei confronti dei quali deve essere instaurato un regolare contraddittorio."

"Deve essere dichiarata l'inammissibilità del reclamo proposto da soggetto che non ha apposto la firma in calce al reclamo stesso."

DEC. N. 10/2006 (1 giugno 2006)

Rapporti con i Colleghi - Procedure

Censura (provvedimento disciplinare - violazione artt. 37 e 38 disposizioni deontologiche)

Procedimento disciplinare: contestazione addebiti, diritto alla difesa

(Respinge il ricorso)

"Dagli atti depositati avanti il CNAPPC, risulta come il ricorrente sia stato posto in grado di difendersi anche sul fatto addebitatogli e, pertanto, è stato assolto dall'Ordine l'obbligo di contestazione dei fatti addebitati (anche attraverso la mera indicazione degli articoli che si ritenevano violati)."

"Dall'esame di tutta la documentazione acquisita, risulta come la condotta dell'iscritto, nella misura sanzionata dall'Ordine, sia stata effettivamente deontologicamente non corretta."

Nel corso del presente procedimento è stato possibile accertare, con estremo rigore, come l'iscritto abbia violato le norme deontologiche che prescrivono un preciso obbligo di lealtà nei confronti dei colleghi."

Non sussistono, quindi, dubbi circa la responsabilità dell'iscritto che ha assunto un incarico professionale subentrando a altro collega, senza curarsi di verificare se l'incarico fosse stato in precedenza revocato."

DEC. N. 11/2006 (1 giugno 2006)

Esercizio della professione - Procedure

Sospensione dall'Albo per un mese (infrazione art. 29 e art. 41 bis L. n. 1150/42)

Procedimento disciplinare: indicazione voti espressi

Ricorso: tardività deposito motivo ricorso, mancata adozione analoghi provvedimenti disciplinari

(Respinge il ricorso)

"E' inammissibile il motivo presentato soltanto con memoria depositata tardivamente e irrispettando rispetto alla data di piena conoscenza del provvedimento impugnato."

“Non può assumere alcuna rilevanza la circostanza dedotta circa la mancata adozione di una sanzione, da parte di altro Ordine, nei confronti di un proprio iscritto, per fatti analoghi a quelli oggetto del presente giudizio. Invero, non è consentito valutare le determinazioni, positive o negative, di Ordini e loro iscritti che non sono parte del presente procedimento giurisdizionale.”

“Ai fini della validità del provvedimento disciplinare è sufficiente l’indicazione della seduta nel corso della quale è stato adottato il provvedimento e la sottoscrizione da parte del Presidente del provvedimento stesso, e non è necessaria l’indicazione dei voti espressi.

Simili adempimenti sono stati ritualmente svolti, con conseguente legittimità del provvedimento adottato.”

“Deve essere confermata integralmente la determinazione dell’Ordine quanto al merito, risultando, anche in questa sede, che la condotta dell’iscritto ha comportato la violazione dell’art. 29 della deontologia professionale, in relazione all’art. 41 bis della Legge Urbanistica.

Dall’esame degli atti e documenti acquisiti nel presente giudizio, è stato possibile verificare la correttezza della determinazione dell’Ordine, che ha ben valutato la gravità della condotta posta in essere dal professionista coinvolto in una attività deontologicamente illecita.

La lettura delle delibere comunali attraverso le quali si è realizzata l’attività pianificatoria posta in essere dal ricorrente non consente di dubitare sulla sua responsabilità, così come accertata dall’Ordine, e la conseguente violazione dell’art. 29 delle disposizioni deontologiche, con riferimento all’art. 41 bis della Legge Urbanistica.

Il ricorrente ha invero svolto attività di progettazione, di natura privata, prima che intervenisse la approvazione di uno strumento urbanistico che lo stesso ricorrente aveva progettato, a seguito di incarico che il Comune gli aveva conferito, incarico che ha sicuramente natura pubblicistica.”

DEC. N. 12/2006 (1 giugno 2006)

Esercizio della professione - Procedure

Sospensione dall’Albo per un mese (infrazione art. 29 e art. 41 bis L. n. 1150/42)

Procedimento disciplinare: audizione incolpato, difensore di fiducia
(Respinge il ricorso)

“Il Consiglio dell’Ordine ritualmente convoca il professionista secondo le modalità e la tempistica previste dall’Ordinamento (R.D. n. 2537/25, e segnatamente art.44) che prevede che costui sia sentito dal Presidente, prima, dal Consiglio, successivamente, e, in ogni fase del procedimento deve essere posto in grado di articolare una idonea e adeguata difesa anche attraverso l’assistenza di un legale di fiducia.”

“La condotta dell’iscritto ha comportato la violazione dell’art. 29 della deontologia professionale, in relazione all’art. 41 bis della Legge Urbanistica. Dall’esame degli atti e documenti acquisiti nel presente giudizio, è stato possibile verificare la correttezza della determinazione dell’Ordine, che ha ben valutato la gravità della condotta posta in essere dal professionista coinvolto in una attività deontologicamente illecita.

La lettura delle delibere comunali attraverso le quali si è realizzata l'attività pianificatoria posta in essere dal ricorrente non consente di dubitare sulla sua responsabilità, così come accertata dall'Ordine, e la conseguente violazione dell'art. 29 delle disposizioni deontologiche, con riferimento all'art. 41 bis della Legge Urbanistica.

Il ricorrente ha invero svolto attività di progettazione, di natura privata, prima che intervenisse la approvazione di uno strumento urbanistico che lo stesso ricorrente aveva progettato, a seguito di incarico che il Comune gli aveva conferito, incarico che ha sicuramente natura pubblicistica.”

Cassazione

**Ricorso proposto dal ricorrente
La Corte rigetta il ricorso
(Sentenza n. 5116/11)**

**DEC. N. 13/2006
Iscrizioni**

(22 novembre 2006)

Diniego iscrizione (direttiva 85/384 – DPR 328/2001)
(Respinge il ricorso)

“Correttamente l'Ordine esprime il proprio diniego sulla domanda di iscrizione all'albo degli architetti nel caso di ingegnere che non abbia superato l'esame di Stato in Architettura, e non sia perciò in possesso del necessario titolo abilitativo per l'iscrizione all'albo degli architetti.

Simile abilitazione è prescritta dalla normativa vigente, DPR n.328/2001, e non può essere “superata” da altro titolo equipollente (che, comunque, nella specie il ricorrente non risultava neppure possedere sia a base della documentazione versata in atti sia di quella prodotta a seguito di supplemento di istruttoria)..

Si ricorda che il Consiglio di Stato – Sezione Sesta ha recentemente pronunciato la decisione n. 5239/06 con la quale, confermando la pronuncia già emessa dal TAR Toscana, è stato respinto il ricorso di un ingegnere civile avverso il diniego, da parte della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Firenze, Pistoia e Prato, di rilascio del nulla osta per lavori di straordinaria manutenzione di un immobile sottoposto a vincolo di interesse storico-artistico.

Con tale decisione il Consiglio di Stato, nel ribadire che nel caso di restauro di un immobile vincolato le scelte culturali sono di competenza dell'architetto, ha riconosciuto la perdurante vigenza dell'art. 52 del R.D. 22 ottobre 1925, n. 2537 e la sua compatibilità con la Direttiva CEE 10 giugno 1985, n. 384, norma tra l'altro richiamata anche dal ricorrente nelle proprie difese.

Infatti, come già affermato dalla Corte di Giustizia europea, la citata Direttiva non si propone di disciplinare le condizioni di accesso alla professione di architetto, né di definire la natura delle attività svolte da chi esercita tale professione, non imponendo, pertanto, allo stato membro di porre le lauree in architettura e ingegneria civile su un piano di perfetta parità per quanto riguarda l'accesso alla professione di architetto in Italia.”

ANNO 2007

DEC. N. 1/2007 (28 giugno 2007)

Rapporti con il Committente

Avvertimento (*inadempimenti nei confronti del committente*).
(Conferma sanzione disciplinare)

"Costituisce comportamento non conforme alla deontologia professionale il non aver adempiuto correttamente alle obbligazioni derivanti dall'incarico ricevuto, e mai interrotto, e, in particolare, il non aver fornito ai committenti i chiarimenti richiesti, e più volte sollecitati, e la copia del progetto".

DEC. N. 2/2007 (18 ottobre 2007)

Procedure

Giurisdizione CNA: caso estraneo a provvedimento disciplinare (*atti dell'Ordine trasmessi ad altri Consiglieri*)

Ricorso: destinatario

(Dichiara inammissibile ed improcedibile il ricorso)

"Non può essere sottoposto al sindacato giurisdizionale del Consiglio Nazionale il provvedimento con cui l'Ordine ha deliberato di trasmettere determinati atti a uno dei Consiglieri o altro iscritto".

"Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso depositato presso il Consiglio Nazionale Architetti e non già avanti la competente sede, ovvero l'Ordine di appartenenza".

DEC. N. 3/2007 (18 ottobre 2007)

Iscrizioni

Iscrizione (impugnazione ad opera del Procuratore della Repubblica)
Ordina incombenti istruttori alle parti (vedi decisione n. 1/2008)

ANNO 2008

DEC. N. 1/2008
Iscrizioni

(2 aprile 2008)

Iscrizione (impugnazione ad opera del Procuratore della Repubblica)
(Respinge il ricorso)

“Non costituisce corretto presupposto per il diniego di iscrizione all’albo professionale un decreto penale di condanna che si è estinto per il decorso del termine di cinque anni, senza che sia stato nel frattempo commesso altro reato e che non possiede efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, come espressamente previsto dall’art. 460, comma 5, cpp.

ANNO 2009

DEC. N. 1/2009 (17 febbraio 2009)

Rapporti con il Committente - Procedure

Sospensione dall'Albo 5 giorni (presentazione di una DIA non corretta per un risanamento conservativo)

Procedimento disciplinare: ricusazione del Consiglio dell'Ordine, contenuti della determinazione e sottoscrizione del relatore/estensore
(Respinge il ricorso)

La ricusazione inerente lo svolgimento del giudizio disciplinare formulata da un iscritto nei confronti dell'intero Consiglio dell'Ordine deve essere fondata su ragioni di grave inimicizia e di conflitto tra le parti, che deve emergere dagli atti del procedimento.

Una determinazione di natura disciplinare non deve contenere allegati i verbali delle sedute consiliari, né la relazione preliminare del Presidente, che tra l'altro può anche essere orale.

Per una determinazione di natura disciplinare, l'estensore può essere anche il relatore della pronuncia.

Non risulta violato il diritto di difesa in relazione ad un diniego di accesso agli atti formulato dall'Ordine, se emerge documentalmente che gli atti siano già in possesso dell'iscritto, in qualità di progettista, atti dai quali è poi scaturita la vicenda disciplinare, cui egli aveva appunto partecipato, essendo stato il progettista.

Costituisce illecito deontologico la presentazione di una DIA non corretta per il risanamento conservativo di una unità immobiliare.

DEC. N. 2/2009 (17 febbraio 2009)

Rapporti con il Committente - Procedure

Sospensione dall'Albo 5 giorni (presentazione di una DIA non corretta per un risanamento conservativo)

Procedimento disciplinare: ricusazione del Consiglio dell'Ordine, contenuti della determinazione e sottoscrizione del relatore/estensore
(Respinge il ricorso)

La ricusazione inerente lo svolgimento del giudizio disciplinare formulata da un iscritto nei confronti dell'intero Consiglio dell'Ordine deve essere fondata su ragioni di grave inimicizia e di conflitto tra le parti, che deve emergere dagli atti del procedimento.

Una determinazione di natura disciplinare non deve contenere allegati i verbali delle sedute consiliari, né la relazione preliminare del Presidente, che tra l'altro può anche essere orale.

Per una determinazione di natura disciplinare, l'estensore può essere anche il relatore della pronuncia.

Non risulta violato il diritto di difesa in relazione ad un diniego di accesso agli atti formulato dall'Ordine, se emerge documentalmente che gli atti siano già in possesso dell'iscritto, in qualità di progettista, atti dai quali è poi scaturita la vicenda disciplinare, cui egli aveva appunto partecipato, essendo stato il progettista.

Costituisce illecito deontologico la presentazione di una DIA non corretta per il risanamento conservativo di una unità immobiliare.

DEC. N. 3/2009
Procedure

(4 febbraio 2009)

Sospensione dall'Albo 30 giorni
Procedimento disciplinare: ricusazione del Consiglio dell'Ordine, partecipazione alla procedura disciplinare, prescrizione.
(Riduzione della sanzione)

La ricusazione inerente lo svolgimento del giudizio disciplinare formulata da un iscritto nei confronti dell'intero Consiglio dell'Ordine deve essere fondata su ragioni di grave inimicizia e di conflitto tra le parti, che deve emergere dagli atti del procedimento.

Non può essere contestata, nel procedimento disciplinare, la violazione del diritto alla difesa se l'incolpato decide liberamente di non partecipare alle sedute del Consiglio, pur regolarmente convocato.

Si applica la prescrizione per il procedimento disciplinare dal momento in cui è emersa la lesività della condotta disciplinare (nella specie è stato specificato che l'illecito disciplinare di un procedimento edilizio – urbanistico ha carattere continuativo, non essendo limitato a un preciso momento storico, bensì riferendosi alla durata del procedimento amministrativo svolto dal Comune, e decorrente dal termine del procedimento edilizio – urbanistico).

DEC. N. 4/2009
Procedure

(21 ottobre 2009)

Ricorso: carenza atti, non chiara contestazione addebiti, diritto alla difesa
(Accoglie il ricorso)

"Va accolto il ricorso laddove dall'esame del fascicolo e di tutta la documentazione versata, risultano carenti gli atti prodromici del procedimento disciplinare e, in particolare, quando la contestazione dell'addebito non appare chiara e precisa.

Nella specie le disposizioni deontologiche richiamate nel provvedimento impugnato, prevedevano una serie di fattispecie, diverse tra loro, che

dovevano essere specificamente segnalate all'iscritto al fine di consentire una idonea corrispondenza tra addebito e sanzione e che, di conseguenza, non ha consentito una adeguata difesa.

DEC. N. 5/2009 (21 ottobre 2009)

Esercizio della professione

Censura (predisposizione, nella qualità di Dirigente del Settore Tecnico comunale, di un disciplinare d'incarico, affiancando la presenza di tecnico non competente in materia)

(Conferma il ricorso)

"Le norme deontologiche si applicano a tutti gli iscritti, che le devono osservare, ancorché rivestano la qualifica di pubblico dipendente".

"Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, sussiste una netta separazione fra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, riservata agli organi di governo, e le funzioni di gestione riservate in via esclusiva ai dirigenti; ne deriva che, nel momento in cui viene predisposto e sottoscritto, da un Dirigente del Settore Tecnico comunale, un disciplinare d'incarico lesivo della dignità e del decoro della professione di architetto (nella specie predisposto affiancando la presenza di tecnico non competente in materia), nell'esercizio delle proprie funzioni di dirigente e in assoluta autonomia, si è reso così responsabile della violazioni deontologiche di cui agli artt. 1, 3 e 12 del Codice".

ANNO 2010

DEC. N. 1/2010 Procedure

(24 febbraio 2010)

Procedimento disciplinare: prescrizione, necessità di contestazione degli addebiti

(Accoglie ricorso)

“Si applica la prescrizione per il procedimento disciplinare, avente durata quinquennale, dal momento in cui è emersa la lesività della condotta disciplinare (nella specie è stato specificato che l’illecito disciplinare relativo ad un abuso edilizio è di natura istantanea)”.

“Nell’ambito di un procedimento disciplinare l’assenza della rituale, necessaria e preventiva, contestazione degli addebiti costituisce vizio procedurale tale da rendere nulla la sanzione comminata”.

DEC. N. 2/2010 Procedure

(24 febbraio 2010)

Ricorso: inammissibilità, motivi

(Dichiara inammissibile il ricorso)

“E’ inammissibile un unico ricorso avverso due diversi provvedimenti disciplinari adottati all’esito di due distinti procedimenti, non essendo consentito proporre una cumulativa impugnazione, non ammessa dall’ordinamento processuale, dovendosi invece notificare due distinti ricorsi, ciascuno afferente la singola determinazione disciplinare, da contestare separatamente”.

DEC. N. 3/2010 Procedure

(24 febbraio 2010)

Giurisdizione C.N.A.P.P.C.: Ricorso di un privato.

(Dichiara inammissibile il ricorso)

“E’ sottratto al sindacato giurisdizionale il ricorso presentato da un privato, non iscritto all’albo professionale, avverso il provvedimento di archiviazione dell’Ordine ai sensi dell’art. 48 del R.D. 2537/25.”

DEC. N. 4/2010 Elezioni Consiglio dell’Ordine

(24 febbraio 2010)

Reclamo elezione Ordine: decorrenza dei termini e notifica

(Dichiara il reclamo irricevibile e inammissibile)

“Il reclamo ex art.6 del D. L.vo Lgt. 23 novembre 1944, n.382 è inammissibile ove i suoi contenuti siano generici e privi di specifiche censure dalle quali

potrebbero ravvisarsi le irregolarità segnalate con alcune lettere solo allegate al reclamo ma che non ne formano parte integrante”.

“Il reclamo ex art.6 del D. L.vo Lgt. 23 novembre 1944, n.382 deve essere proposto soltanto avverso la proclamazione degli eletti, che deve essere specificamente impugnata”.

DEC. N. 5/2010
Iscrizioni

(24 febbraio 2010)

Diniego iscrizione Albo: valutazioni sulla condotta morale in capo all’Ordine

(Respinge il ricorso)

“La determinazione assunta da un Ordine, in merito a domanda di iscrizione respinta, possiede piena autonomia e discrezionalità con riferimento alla valutazione del requisito della “specchiata condotta morale”, da condurre in base al caso concreto, dovendo tuttavia essere effettuata una valutazione argomentata, esaustiva e ben articolata.

DEC. N. 6/2010
Procedure

(24 febbraio 2010)

Giurisdizione C.N.A.P.P.C.: Avvio di procedimento

Ricorso: destinatario

(Dichiara inammissibile il ricorso)

"Non può essere sottoposto al sindacato giurisdizionale del Consiglio Nazionale il provvedimento con il quale l'Ordine ha deliberato di non adottare sanzioni disciplinari nei confronti di un iscritto, o di archiviare un procedimento disciplinare."

"Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso depositato presso il Consiglio Nazionale Architetti e non già avanti la competente sede, ovvero l'Ordine di appartenenza, entro trenta giorni a partire dalla pubblicazione del provvedimento, come statuito dall'art.5 del D.M. 10.11.1948".

DEC. N. 7/2010
Procedure

(16 giugno 2010)

Giurisdizione CNA: provvedimento dell’Ordine revocato

(Dichiara improcedibile il ricorso)

"Non può essere sottoposto al sindacato giurisdizionale del Consiglio Nazionale un provvedimento revocato dall'Ordine stesso, sostituito con altro provvedimento ed impugnato con successivo ricorso dallo stesso professionista, venendo meno l'interesse che legittimi la impugnativa di detto provvedimento revocato”.

DEC. N. 8/2010

(16 giugno 2010)

Rapporti con il Committente - Procedure

Censura (domanda di condono configurante una non esatta rappresentazione dei luoghi)

Procedimento disciplinare: durata.

(Accoglie il ricorso)

“Non può essere eccepita una eccessiva durata del procedimento disciplinare ove l’Ordine ha aperto il procedimento entro il termine prescrizione di cinque anni e lo ha comunque concluso all’esito di una istruttoria che ha garantito il diritto di difesa dell’incolpato”.

Non è sanzionabile con la misura disciplinare della censura un iscritto che ha presentato una domanda di condono configurante una non esatta rappresentazione dei luoghi, ove il Comune ha comunque definito positivamente la sanatoria a seguito della presentazione di una istanza di riesame della precedente domanda di condono, essendo acclarata la correttezza dell’operato professionale ancorché avvenuta in più fasi procedurali”.

DEC. N. 9/2010
Procedure

(16 giugno 2010)

Giurisdizione CNA: provvedimento non definitivo dell’Ordine (delibera dell’Ordine con cui sono respinte le richieste di revoca della decisione di apertura di procedimento disciplinare).

(Dichiara inammissibile il ricorso)

“Non può essere sottoposto al sindacato giurisdizionale del Consiglio Nazionale un provvedimento di natura endoprocedimentale dall’Ordine ed avente natura non definitiva (nella specie una delibera dell’Ordine con cui sono state respinte le richieste di revoca della decisione di apertura di procedimento disciplinare)”.

Cassazione

Ricorso proposto dal ricorrente

La Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio

(Sentenza n. 21559/11)

“in tema di procedimento disciplinare, onde consentire, nella prospettiva del giusto processo di cui all’art. 111 della Costituzione, un più rapido intervento di un giudice terzo ed imparziale sull’avvio del procedimento, ed arrestarne subito la prosecuzione in mancanza dei necessari presupposti, deve ritenersi ammissibile il ricorso al Consiglio Nazionale avverso la decisione con la quale il Consiglio dell’ordine stabilisce di iniziare il procedimento medesimo”

DEC. N. 10/2010 (16 giugno 2010)
Rapporti con il Committente - Procedure

Censura

(Respinge il ricorso)

“L’Ordine, a seguito di un procedimento disciplinare può ritirare e annullare un proprio provvedimento, che non ha provocato effetti nei confronti dell’iscritto, con altro provvedimento con motivazione più approfondita”

Cassazione

Ricorso proposto dal ricorrente

La Corte accoglie il ricorso

(Ordinanza n. 17425/11)

“Deve qualificarsi abnorme un provvedimento sanzionatorio di ritiro del precedente e di contestuale conferma dell’irrogazione già inflitta, sulla base di motivazioni più ampie ed in pendenza dell’impugnazione della precedente, dal momento in cui la nuova decisione interviene in pendenza della procedura incentrata sulla prima e non è consentita una duplicazione dell’azione disciplinare per gli stessi fatti prima che si sia conclusa”

DEC. N. 11/2010 (16 giugno 2010)

Esercizio della professione - Procedure

Censura

(Respinge il ricorso)

“L’Ordine, durante un procedimento disciplinare, rispetta i principi del diritto alla difesa e del contraddittorio dal momento in cui l’incolpato viene, ritualmente e più volte, citato a comparire, gli sono stati contestati correttamente gli addebiti, è stato posto in grado di difendersi e di partecipare adeguatamente al suddetto procedimento”.

Cassazione

Ricorso proposto dal ricorrente

La Corte rigetta il ricorso

(Sentenza n. 21558/11)

DEC. N. 12/2010 (16 giugno 2010)

Esercizio della professione - Procedure

Sospensione per 45 giorni

Procedimento: rispetto diritto alla difesa ed al contraddittorio

Provvedimento dell’Ordine: natura esecutiva

(Respinge il ricorso)

“L’Ordine, durante un procedimento disciplinare, rispetta i principi del diritto alla difesa e del contraddittorio dal momento in cui l’incolpato viene più volte sentito, anche informalmente, e invitato a partecipare a varie sedute disciplinari, più volte rinviate su richiesta dello stesso incolpato o del suo difensore”.

“Una contestazione degli addebiti, formulata dall’ordine in sede di apertura del procedimento disciplinare, è da ritenersi esauriente e chiara dal momento in cui contiene la indicazione dei fatti contestati”.

“Il provvedimento disciplinare deliberato dal Consiglio dell’Ordine nei confronti degli iscritti ha natura immediatamente esecutiva, non potendo essere sospeso in attesa della definizione di un procedimento penale ove è coinvolto l’iscritto, dal momento in cui l’Ordine può valutare autonomamente, sotto il

profilo disciplinare e deontologico, i fatti contestati e oggetto anche di separato procedimento penale”.

DEC. N. 13/2010 (7 luglio 2010)

Esercizio della professione

Procedimento disciplinare: contestazione degli addebiti

(Respinge il ricorso)

“La violazione delle disposizioni deontologiche sussiste nei termini e secondo le modalità dedotte nel provvedimento disciplinare impugnato”.

DEC. N. 14/2010 (7 luglio 2010)

Elezioni Consiglio dell’Ordine

Reclamo elezione Ordine: decorrenza dei termini e notifica

(Dichiara il reclamo irricevibile e inammissibile)

“Il reclamo ex art.6 del D. L.vo Lgt. 23 novembre 1944, n.382 è inammissibile ove i suoi contenuti siano generici e privi di specifiche censure dalle quali potrebbero ravvisarsi le irregolarità segnalate con alcune lettere solo allegate al reclamo ma che non ne formano parte integrante”.

“Il reclamo ex art.6 del D. L.vo Lgt. 23 novembre 1944, n.382 deve essere proposto soltanto avverso la proclamazione degli eletti, che deve essere specificamente impugnata”.

DEC. N. 15/2010 (21 ottobre 2010)

Esercizio della professione - Procedure

Avvertimento

Procedimento: necessità della citazione dell’incolpato

(Accoglie il ricorso)

“L’Ordine, durante un procedimento disciplinare, dopo lo svolgimento della fase preliminare, deve necessariamente effettuare la citazione formale nei confronti dell’incolpato, con invito a comparire, pena la nullità dell’intero procedimento”.

DEC. N. 16/2010 (21 ottobre 2010)

Procedure

Giurisdizione C.N.A.P.P.C.: Avvio di procedimento

Giurisdizione C.N.A.P.P.C.: Ricorso di un privato.

Ricorso: destinatario

(Dichiara inammissibile il ricorso)

“Non può essere sottoposto al sindacato giurisdizionale del Consiglio Nazionale il provvedimento con il quale l’Ordine ha deliberato di non adottare sanzioni disciplinari nei confronti di un iscritto.”

"E' sottratto al sindacato giurisdizionale il ricorso presentato da un privato, non iscritto all'albo professionale, avverso il provvedimento di archiviazione dell'Ordine ai sensi dell'art. 48 del R.D. 2537/25."

"Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso depositato presso il Consiglio Nazionale Architetti e non già avanti la competente sede, ovvero l'Ordine di appartenenza."

DEC. N. 17/2010
Procedure

(21 ottobre 2010)

Procedimento: rispetto diritto alla difesa ed al contraddittorio, astensione/ricusazione, contestazione degli addebiti
(Respinge il ricorso)

"L'Ordine, durante un procedimento disciplinare, rispetta i principi del diritto alla difesa e del contraddittorio dal momento in cui l'incolpato è stato posto in grado di difendersi adeguatamente, è stato citato ritualmente e gli sono stati contestati gli addebiti in maniera idonea".

"La astensione/ricusazione inerente lo svolgimento del giudizio disciplinare dinanzi all'Ordine deve essere fondata su ragioni di grave inimicizia e di conflitto tra le parti, che deve emergere dagli atti del procedimento".

"La violazione delle disposizioni deontologiche sussiste nei termini e secondo le modalità dedotte nel provvedimento disciplinare impugnato".

Cassazione

Ricorso proposto dal ricorrente
La Corte dichiara inammissibile il ricorso
(Ordinanza n. 9973/12)

DEC. N. 18/2010
Esercizio della professione - Procedure

(3 novembre 2010)

Sospensione per 3 mesi (violazione artt. 1, 3, 4 e 5 del Codice per aver realizzato una proposta di acquisto di aree non edificabili, ma destinate a standard).
(Respinge il ricorso)

"La violazione delle disposizioni deontologiche sussiste nei termini e secondo le modalità dedotte nel provvedimento disciplinare impugnato".

"Sussiste la violazione degli articoli 1, 3 e 4 delle disposizioni deontologiche, addebitate dall'Ordine all'iscritto che ha offeso la dignità e il decoro professionale, tenendo una condotta che non ha perseguito interessi pubblici avendo realizzato una proposta di acquisto di aree non edificabili, ma destinate a standard, essendo altresì influente la circostanza che la proposta sia stata redatta da un collaboratore del ricorrente, atteso che quest'ultimo non ha dimostrato la sua estraneità al fatto, né di aver adoperato ogni mezzo per evitare l'accaduto e, quindi, non sussiste neppure la sua buona fede".

“Sussiste la violazione dell’articolo 5 delle disposizioni deontologiche, addebitate dall’Ordine all’iscritto, avendo realizzato una proposta di acquisto di aree non edificabili, essendo stato anteposto da parte dell’iscritto un proprio interesse privato e settoriale a quello generale, abusando del proprio titolo”.

Cassazione

Ricorso proposto dal ricorrente

La Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio

(Ordinanza n. 9974/12)

“E’ fondato il vizio di violazione di legge avverso la motivazione di una decisione meramente apparente, che si sostanzia in affermazioni generali ed apodittiche, prive di esplicito collegamento con le circostanze di fatto e di diritto alla base della decisione; tanto che non e’ dato comprendere neanche la condotta addebitata all’architetto, e con la conseguenza che non e’ enucleabile l’iter logico seguito”.

ANNO 2011

DEC. N. 1/2011
Procedure

(7 luglio 2011)

Giurisdizione CNA: caso estraneo a provvedimento disciplinare
(liquidazione parcella)

Giurisdizione C.N.A.P.P.C.: Ricorso di un privato.

(Dichiara inammissibile il ricorso)

"E' inammissibile il ricorso proposto al CNA avverso atti e provvedimenti adottati dall'Ordine in materia di liquidazione di parcelle professionali".

"E' sottratto al sindacato giurisdizionale il ricorso presentato da un privato, non iscritto all'albo professionale, e, perciò, sprovvisti di qualsiasi legittimazione ad impugnare il provvedimento dell'Ordine ai sensi dell'art. 48 del R.D. 2537/25."

DEC. N. 2/2011
Procedure

(7 luglio 2011)

Giurisdizione C.N.A.P.P.C.: Avvio di procedimento

Ricorso: destinatario

(Dichiara inammissibile il ricorso)

"Non può essere sottoposto al sindacato giurisdizionale del Consiglio Nazionale il provvedimento con il quale l'Ordine ha deliberato di non adottare sanzioni disciplinari nei confronti di un iscritto, o di archiviare un procedimento disciplinare."

"Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso depositato presso il Consiglio Nazionale Architetti e non già avanti la competente sede, ovvero l'Ordine di appartenenza, entro trenta giorni a partire dalla pubblicazione del provvedimento, come statuito dall'art.5 del D.M. 10.11.1948".

DEC. N. 3/2011
Procedure

(7 luglio 2011)

Giurisdizione C.N.A.P.P.C.: Avvio di procedimento

Ricorso: destinatario

(Dichiara inammissibile il ricorso)

"Non può essere sottoposto al sindacato giurisdizionale del Consiglio Nazionale il provvedimento con il quale l'Ordine ha deliberato di non adottare sanzioni disciplinari nei confronti di un iscritto, o di archiviare un procedimento disciplinare."

"Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso depositato presso il Consiglio Nazionale Architetti e non già avanti la competente sede, ovvero l'Ordine di appartenenza, entro trenta giorni a partire dalla pubblicazione del provvedimento, come statuito dall'art.5 del D.M. 10.11.1948".

DEC. N. 4/2011 (7 luglio 2011)

Rapporti con l'Ordine

Cancellazione dall'Albo (morosità)
(Dichiara cessata la materia del contendere)

DEC. N. 5/2011 (7 luglio 2011)

Rapporti con l'Ordine

Sospensione dall'Albo (morosità)
(Respinge il ricorso)

“In tema di contributo di iscrizione all'Albo, non è consentita dalla normativa di settore la compensazione di pretesi crediti nei confronti dell'Ordine, da parte di un iscritto, con il pagamento delle quote dovute per l'iscrizione all'albo professionale”.

“In tema di contributo di iscrizione all'Albo, non sussistono motivi di incompatibilità o opportunità che rendono necessaria l'astensione all'atto dell'adozione del provvedimento impugnato da parte del Presidente e dal Tesoriere dell'Ordine”.

“È possibile modificare una deliberazione dell'Ordine (da “sospensione per sei mesi” a “sospensione a tempo indeterminato”) al fine di adeguare – in via di autotutela – la sanzione a quanto previsto dall'ordinamento in caso di sospensione dall'albo per morosità”.

DEC. N. 6/2011 (7 luglio 2011)

Rapporti con l'Ordine

Sospensione dall'Albo (morosità)
(Respinge il ricorso)

“In tema di contributo di iscrizione all'Albo, non rileva la richiesta di cancellazione alla quale non ha fatto seguito il pagamento della quota per l'anno di iscrizione in corso, seppure parziale; ogni versamento successivo, effettuato solo dopo che l'iscritto viene ritualmente avvisato dell'avvio del procedimento disciplinare per morosità, deve ritenersi tardivo”.

DEC. N. 7/2011 (6 ottobre 2011)

Iscrizioni

Sospensione domanda iscrizione
(Accoglie il ricorso)

In tema di iscrizione all'Albo, non è consentito sospendere “sine die” il procedimento amministrativo di iscrizione, che deve essere concluso con l'accoglimento o il rigetto della domanda che lo avvia”.

DEC. N. 8/2011
Procedure

(6 ottobre 2011)

Giurisdizione C.N.A.P.P.C.: Avvio di procedimento
Ricorso: destinatario

(Dichiara inammissibile il ricorso)

"Non può essere sottoposto al sindacato giurisdizionale del Consiglio Nazionale il provvedimento con il quale l'Ordine ha deliberato di non adottare sanzioni disciplinari nei confronti di un iscritto."

"La giurisdizione del Consiglio Nazionale è limitata alle impugnative di provvedimenti che irrogano sanzioni disciplinari agli iscritti e solo questi ultimi, qualora sanzionati, possono proporre ricorso".

DEC. N. 9/2011
Procedure

(6 ottobre 2011)

Procedimento: rispetto diritto alla difesa ed al contraddittorio

(Accoglie il ricorso)

"L'Ordine, durante un procedimento disciplinare, deve rispettare i principi del diritto alla difesa e del contraddittorio dal momento in cui deve essere rispettato l'obbligo di audizione del soggetto indagato, e non ancora incolpato, avanti il Consiglio, nell'ambito dell'udienza ex art. 44 comma 1 del R.D. 2537/25".

Ordinanza N. 1/2011

Reg. Ric. 9/2009

Procedure

(12 gennaio 2011)

CNAPPC: correzione errore materiale

(conferma di condanna alle spese)

"Si corregge la decisione n. 17/2010, relativamente alla condanna alle spese, ove, per un mero errore materiale veniva indicata la cifra in lettere difforme da quella indicata in numeri e deliberata dal Consiglio Nazionale".

Ordinanza

Reg. Ric. 3/2011

Elezioni Consiglio dell'Ordine

(6 ottobre 2011)

Reclamo elezione Ordine

(Ordina incumbenti istruttori alle parti)

Ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eletti entro sessanta giorni ed, all'esito, la fissazione della nuova udienza di trattazione.

ANNO 2012

DEC. N. 1/2012 Iscrizioni

(22 marzo 2012)

Incompatibilità (annullamento provvedimento di diniego iscrizione Albo)
(Accoglie ricorso)

"Non vi è una norma che disciplina l'incompatibilità tra l'iscrizione all'Albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e l'iscrizione all'Albo degli ingegneri, essendo pacifica l'iscrizione dello stesso soggetto che abbia superato i relativi esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale".

"La laurea specialistica in Architettura e Ingegneria edile, classe 4S consente la partecipazione all'esame di Stato per abilitazione all'esercizio della professione di architetto e la partecipazione all'esame di Stato per abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere".

DEC. N. 2/2012 Esercizio della professione

(22 marzo 2012)

Censura (funzioni svolte per il Comune e contemporaneo ruolo dell'iscritto in società immobiliare)
(Accoglie ricorso)

"L'Ordine, durante un procedimento disciplinare, non deve limitarsi a dare atto di una situazione di incompatibilità, ma deve giustificarla con riferimento a comportamenti tenuti dall'iscritto in concreto; in difetto, sussiste il difetto di motivazione del provvedimento disciplinare, che ne travolge la legittimità"

DEC. N. 3/2012 Procedure

(22 marzo 2012)

Ricorso: destinatario
(Dichiara inammissibile il ricorso)

"La giurisdizione del Consiglio Nazionale è limitata alle impugnative di provvedimenti che irrogano sanzioni disciplinari agli iscritti e solo questi ultimi, qualora sanzionati, possono proporre ricorso, non essendo consentito a un terzo, ancorché iscritto all'Albo, impugnare sanzioni deliberate nei confronti di altro iscritto".

DEC. N. 4/2012 Procedure

(22 marzo 2012)

Avvertimento
Procedimento e provvedimento disciplinare
(Accoglie il ricorso)

“L’Ordine, durante un procedimento disciplinare, deve puntualmente giustificare la natura dell’illecito contestato e la sua esatta configurabilità, con l’indicazione di una concreta e specifica violazione di determinate e ben individuate disposizioni deontologiche, mediante una congrua e ben articolata motivazione all’interno del provvedimento disciplinare”.

DEC. N. 5/2012
Procedure

(22 marzo 2012)

Giurisdizione C.N.A.P.P.C.: Avvio di procedimento

Ricorso: destinatario

(Dichiara inammissibile il ricorso)

“Non può essere sottoposto al sindacato giurisdizionale del Consiglio Nazionale il provvedimento con il quale l’Ordine ha deliberato di non adottare sanzioni disciplinari nei confronti di un iscritto.”

“La giurisdizione del Consiglio Nazionale è limitata alle impugnative di provvedimenti che irrogano sanzioni disciplinari agli iscritti e solo questi ultimi, qualora sanzionati, possono proporre ricorso”.

DEC. N. 6/2012
Procedure

(22 marzo 2012)

Ricorso: rinuncia del ricorrente

(Dichiara cessata la materia del contendere a seguito di rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente)

DEC. N. 7/2012
Esercizio della professione

(11 luglio 2012)

Sospensione per due mesi (violazione artt. 3 e 13 - utilizzo di sito Internet per segnalare presunte irregolarità nello svolgimento di una procedura pubblica)
(Respinge ricorso)

“L’esposto in ambito disciplinare può provenire dal Presidente dell’Ordine, perché non è previsto lo “spostamento” del procedimento disciplinare presso altro Ordine qualora esponente sia un consigliere dell’Ordine”.

“La violazione delle disposizioni deontologiche sussiste nei termini e secondo le modalità dedotte nel provvedimento disciplinare impugnato”.

La denuncia di ipotetiche irregolarità nello svolgimento di una procedura pubblica, formulata da un iscritto attraverso il proprio sito Internet, deve essere rappresentata nelle sedi opportune; ogni altra valutazione su comportamenti di colleghi, ritenuti contrari alla legge o addirittura penalmente rilevanti, non può giustificare il venire meno delle norme della correttezza comportamentale di un professionista come esplicitate nelle norme di deontologia agli artt. 3 e 13”

“La sanzione della sospensione (art. 47, c.2) è pertinente perché non si riferisce ai soli casi di concorrenza sleale ma anche ad “ogni altra infrazione in grado di arrecare danno materiale o morale a terzi”

“Dal momento in cui, nei confronti di un iscritto, era stata già, in precedenza, comminata la sanzione della censura, nei confronti di nuovi e medesimi comportamenti è corretta l'applicazione dell'art. 47 comma 4 del Codice”.

DEC. N. 8/2012 (11 luglio 2012)

Esercizio della professione

Censura (attività professionale di cantiere e sospensione lavori - subentro)
(Accoglie ricorso)

“L'Ordine, durante un procedimento disciplinare, deve verificare quali siano le disposizioni deontologiche violate, dal momento in cui, dall'esame della documentazione agli atti, non è ravvisabile alcun “subentro”, né alcun comportamento contrario alla diligenza nella sospensione dei lavori e del cantiere.”

DEC. N. 9/2012 (11 luglio 2012)

Esercizio della professione

Censura (attività professionale - subentro)
(Accoglie ricorso)

“L'Ordine, durante un procedimento disciplinare, deve verificare quali siano le disposizioni deontologiche violate, dal momento in cui, dall'esame della documentazione agli atti, non è ravvisabile alcun “subentro” ad attività professionale.”

DEC. N. 10/2012 (11 luglio 2012)

Rapporti con l'Ordine

Cancellazione dall'Albo (morosità)
(Respinge il ricorso)

“In tema di contributo di iscrizione all'Albo, a fronte di una morosità ultradecennale, non rileva la circostanza di aver richiesto la cancellazione dall'Albo, dal momento in cui simile domanda può essere evasa solo nel momento in cui venga sanata la morosità”.

“In tema di contributo di iscrizione all'Albo, a fronte di una morosità ultradecennale ed agli inviti del proprio Ordine a sanare la morosità, a cui corrisponde un comportamento omissivo dell'iscritto, senza neppure partecipare al procedimento disciplinare, è giusta e corretta la determinazione dell'Ordine di comminare la misura della cancellazione”.

DEC. N. 11/2012 (11 luglio 2012)

Rapporti con il Committente - Procedure

Censura (falsa attestazione su interventi edilizi come Direttore Lavori e come Progettista su opere non autorizzate e previste nei titoli autorizzativi presentati)
(Respinge il ricorso)

"La violazione delle disposizioni deontologiche sussiste nei termini e secondo le modalità dedotte nel provvedimento disciplinare impugnato".

Sussiste la violazione dell'art. 25 comma 3 e dell'art. 4 del Codice ove l'iscritto ponga in essere una "falsa attestazione", nel momento in cui ha attestato che verranno eseguiti certi interventi edilizi e poi, seguendo anche la concreta esecuzione delle opere come Direttore Lavori e come Progettista, abbia fatto realizzare interventi non dichiarati negli elaborati grafici presentati al Comune, non avendo svolto la propria attività con indipendenza ma avendola uniformata alle richieste della Committenza, pur nella consapevolezza della falsità delle attestazioni che si trovava a porre in essere".

DEC. N. 12/2012 Procedure

(11 luglio 2012)

Giurisdizione CNA: provvedimento non definitivo dell'Ordine – Riassunzione (delibera dell'Ordine con cui sono respinte le richieste di revoca della decisione di apertura di procedimento disciplinare).
(Dichiara inammissibile il ricorso)

"Non può essere sottoposto al sindacato giurisdizionale del Consiglio Nazionale un ricorso per riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione, relativo ad un provvedimento di natura endoprocedimentale (nella specie una delibera dell'Ordine con cui sono state respinte le richieste di revoca della decisione di apertura di procedimento disciplinare) nel caso in cui il procedimento disciplinare si sia concluso, l'iscritto ne abbia impugnato l'esito dinanzi al Consiglio Nazionale, e tale esito sia stato confermato dalla Cassazione con sentenza".

Cassazione

Ricorso proposto dal ricorrente
La Corte rigetta il ricorso.
(Sentenza n. 1615/14)

ANNO 2013

DEC. N. 1/2013
Reclamo

(7 febbraio 2013)

Ricorso: rinuncia del ricorrente

(Dichiara cessata la materia del contendere a seguito di rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente)

DEC. N. 2/2013
Procedure

(7 febbraio 2013)

Avvertimento

Procedimento e provvedimento disciplinare

(Accoglie il ricorso)

“Il provvedimento disciplinare comminato dall’Ordine, soprattutto se di carattere sanzionatorio, deve contenere una verifica dei fatti e circostanze che avrebbero dato luogo alla sanzione, ed essere adeguatamente supportato da un congrua motivazione che ne giustifichi l’adozione, con una valida e idonea motivazione in merito alla condotta sanzionata e alle disposizioni deontologiche violate”.

DEC. N. 3/2013
Procedure

(7 febbraio 2013)

Sospensione per sei mesi

(Dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse)

“E’ improcedibile un ricorso avverso la sanzione disciplinare dalla sospensione dall’albo per sei mesi ove la predetta sanzione risulta già essere stata scontata dall’iscritto”

DEC. N. 4/2013
Rapporti con il Committente

(7 febbraio 2013)

Censura

(Respinge il ricorso)

“La violazione delle disposizioni deontologiche sussiste nei termini e secondo le modalità dedotte nel provvedimento disciplinare impugnato, che risulta adeguatamente motivato con riferimento alla condotta tenuta dall’iscritto, e la sanzione comminata appare congrua”.

Cassazione

Ricorso proposto dal ricorrente

La Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio

(Sentenza n. 14313/14)

“E’ fondato il vizio di omessa motivazione per la mancanza, nella sentenza del Consiglio Nazionale , delle argomentazioni svolte con il ricorso e della confutazione delle stesse, dal momento in cui non emerge neanche la tipologia della infrazione contestata ”

DEC. N. 5/2013 (7 febbraio 2013)

Rapporti con il Committente

Censura

(Respinge il ricorso)

"La violazione delle disposizioni deontologiche sussiste nei termini e secondo le modalità dedotte nel provvedimento disciplinare impugnato, che risulta adeguatamente motivato con riferimento alla condotta tenuta dall'iscritto, e la sanzione comminata appare congrua".

Cassazione

Ricorso proposto dal ricorrente

La Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio

(Sentenza n. 14312/14)

“E’ fondato il vizio di omessa motivazione per la mancanza, nella sentenza del Consiglio Nazionale , delle argomentazioni svolte con il ricorso e della confutazione delle stesse, dal momento in cui non emerge neanche la tipologia della infrazione contestata ”

DEC. N. 6/2013 (13 giugno 2013)

Iscrizioni

Cancellazione dall’Albo – Provvedimento di rigetto di istanza di riammissione

(Dichiara inammissibile il ricorso)

In tema di iscrizione all’Albo, non appartiene alla giurisdizione del Consiglio Nazionale la verifica della legittimità del provvedimento con cui è stata rigettata l’istanza di riammissione all’albo, non essendo prevista impugnazione avverso tale provvedimento ma, semmai, avverso l’originario provvedimento di cancellazione”.

DEC. N. 7/2013 (13 giugno 2013)

Esercizio della professione - Procedure

Sospensione dall’Albo 3 mesi.

Procedimento disciplinare: riferimento alle risultanze del procedimento penale

(Respinge il ricorso e conferma sanzione disciplinare)

"Le risultanze di un procedimento penale, e la condotta illecita ivi emersa, anche se non sia stata commessa nell’ambito dello stretto esercizio della professione, costituiscono per l’Ordine una notizia/informazione di fatti nei confronti dell’iscritto, che rileva sotto il profilo deontologico.

E quest'ultimo deve essere autonomamente e discrezionalmente valutato dall'Ordine in sede disciplinare, anche relativamente alla misura della sanzione."

DEC. N. 8/2013
Procedure

(13 giugno 2013)

Avvertimento
Procedimento e provvedimento disciplinare
(Accoglie il ricorso)

"Il provvedimento disciplinare comminato dall'Ordine, soprattutto se di carattere sanzionatorio, deve contenere una verifica dei fatti e circostanze che avrebbero dato luogo alla sanzione, ed essere adeguatamente supportato da un congrua motivazione che ne giustifichi l'adozione, con una valida e idonea motivazione in merito alla condotta sanzionata".

DEC. N. 9/2013
Esercizio della professione - Procedure

(13 giugno 2013)

Sospensione dall'Albo 3 mesi.
Procedimento disciplinare: riferimento alle risultanze del procedimento penale
(Respinge il ricorso e conferma sanzione disciplinare)

"Le risultanze di un procedimento penale, e la condotta illecita ivi emersa, anche se non sia stata commessa nell'ambito dello stretto esercizio della professione, costituiscono per l'Ordine una notizia/informazione di fatti nei confronti dell'iscritto, che rileva sotto il profilo deontologico.

E quest'ultimo deve essere autonomamente e discrezionalmente valutato dall'Ordine in sede disciplinare, anche relativamente alla misura della sanzione."

DEC. N. 10/2013
Procedure

(13 giugno 2013)

Procedimento disciplinare: prescrizione
(Accoglie ricorso)

"Si applica la prescrizione per il procedimento disciplinare, avente durata quinquennale, dal momento in cui è emersa la lesività della condotta disciplinare.

DEC. N. 11/2013
Elezioni Consiglio dell'Ordine

(25 settembre 2013)

Reclamo elezione Ordine : atto di indizione delle elezioni, difetto di giurisdizione
(Dichiara inammissibile ed irricevibile il reclamo)

"Sfugge alla cognizione del Consiglio Nazionale l'atto di indizione delle elezioni, che non può essere oggetto di reclamo, poiché esso può essere proposto soltanto avverso l'atto di proclamazione degli eletti"